



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 58 del 20/12/2023

L'anno **2023**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **09.30**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.ra PALLI VALENTINA, Vicepresidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta si svolge in modalità mista, presenza e videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 27/02/2023:

Presidente della Provincia: DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

DE PASCALE MICHELE	Assente
BERTOZZI STEFANO	Assente
CAMPIDELLI FIORENZA	Assente
GRANDU GIOVANNI	Presente
IMPELLIZZERI FRANCESCA	Assente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
NATALI MARIA GLORIA	Presente
PALLI VALENTINA	Presente
PASI NICOLA	Presente in videoconferenza
PUNTIROLI ENEA	Presente
ROSSATO GIANMARCO	Assente
SCHIANO GIANCARLO	Presente
VASI ANDREA	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 5

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;

Essendo i presenti n. 8 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, la Vicepresidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dalla Vicepresidente scrutatori i Signori Consiglieri: **Schiano Giancarlo, Puntiroli Enea e Vasi Andrea;**

OGGETTO n.: (punto 10 dell'O.D.G.)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la premessa della Vicepresidente della Provincia, Palli Valentina, tenuto conto dell'attività svolta a fini istruttori e dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute istruito dal Gruppo di lavoro costituito con provvedimento n. 2841/2015 e modificato da ultimo con provvedimento n. 299/2018, coordinato e diretto dal Segretario generale, per lo svolgimento di attività amministrativa inerente le società e gli organismi partecipati dalla Provincia di Ravenna, dalla quale emerge che:

- il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 indica le condizioni necessarie alla possibilità per gli enti locali di costituire società o acquisire e/o mantenere partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta e che agli artt. 24 e 20 disciplina, rispettivamente, la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle società partecipate;
- in particolare l'art. 20 del suddetto D. Lgs. 175/2016, che disciplina la razionalizzazione periodica delle società partecipate, prescrive alle amministrazioni pubbliche di esprimere le proprie considerazioni in ordine al mantenimento o meno delle proprie partecipazioni alla luce del relativo disposto;
- con deliberazione consiliare n. 51 del 28.12.2022 ad oggetto "Piano di Razionalizzazione Ordinario delle Partecipate detenute dalla Provincia di Ravenna - Ricognizione Periodica - ai sensi e per gli effetti dell'art 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100." veniva approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi del già menzionato art. 20 del TUSP;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo della Regione Emilia-Romagna, n. 11/2022/INPR ad oggetto "Programmazione delle attività di controllo per l'anno 2022", acquisita con P.G. n. 3949/2022 ed in particolare al paragrafo:

1.3.2. Esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2021 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell'Emilia-Romagna.

La Sezione effettuerà, sulla base di appositi criteri selettivi, l'esame delle deliberazioni di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e dei relativi questionari adottati nel 2021 dalle amministrazioni pubbliche (diverse dalla Regione) aventi sede in Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 20 del t.u. di cui al d.lgs. n. 175 del 2016.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2022;

- DATO ATTO CHE non sono pervenute segnalazioni dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Emilia -Romagna alla deliberazione consiliare predetta, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia all'apposita sezione, ai sensi degli artt. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., inviata secondo le modalità in essere, acquisita dalla medesima Corte dei Conti con riscontro di ricezione (P.G. 265 del 18/01/2023);

EVIDENZIATO CHE, con le seguenti deliberazioni, cui si rinvia per eventuali approfondimenti, si è provveduto ad approvare le relative modifiche statutarie:

- Delibera di C.P. n. 20 del 29.04.2022 "MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONSORTILE A R.L. (GAL-GRUPPO AZIONE LOCALE);
- Delibera di C.P. n. 41 del 30.09.2022 "MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA AGENZIA DELLA MOBILITA ROMAGNOLA S.R.L. CONS.";

RITENUTO, con la presente deliberazione, di dar corso a quanto stabilito dall'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016, disponendo un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni provinciali, con riferimento alla situazione in essere al 31.12.2022, al fine di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di piani di razionalizzazione;

VISTA la delibera n. 22/2018 del 21 dicembre 2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016";

VISTO l'art. 30 del D. Lgs n. 201/2022 che dispone che "I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori..omissis..";

CONSIDERATO che il comma 2 del sopracitato art. 30 prevede che "La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016";

DATO ATTO della delibera di C.P. n. 57 del 20/12/2023 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 - APPROVAZIONE RELAZIONE AL 31/12/2022", con la quale si segnala in merito che la Provincia di Ravenna non ha affidato al 31/12/2022 servizi pubblici locali di rilevanza economica, la cui relazione costituisce appendice della ricognizione periodica di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

DATO ATTO CHE dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, non emerge la necessità di adottare piani di razionalizzazione obbligatori, ravvisandosi la conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che,

- con riferimento al quadro delle partecipazioni societarie descritto nella predetta delibera C.P. n. 51/2022, non sono intervenute modificazioni di rilievo, salvo evidenziare che con deliberazione di C.P. n. 8 del 05.02.2019, già ivi citata, si è conferita autorizzazione a Ravenna Holding S.p.A all'acquisizione di partecipazione nell'allora costituenda società di servizi di ingegneria ACQUA INGEGNERIA S.r.l. oltre che all'ingresso di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A nel capitale della medesima;
- la società Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.), ed è divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di

capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021;

RILEVATO quindi che l'attuale quadro partecipate della Provincia può così riassumersi:

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE:

- AERADRIA S.p.A. procedura di fallimento corso;
- AMR S.c.a.r.l. (ex AmbRa s.r.l. fino al 28.02.2017);
- Ce.P.I.M. S.p.a.
- DELTA 2000 - Società Consortile a r.l. (GAL);
- L'ALTRA ROMAGNA - Società Consortile a r.l (GAL);
- LEPIDA S.c.p. A.;
- PARCO della Salina di Cervia S.r.l.;
- RAVENNA HOLDING S.p.A.;
- S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. procedura di fallimento corso.

SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE PER IL TRAMITE DI RAVENNA HOLDING:

- ASER – Azienda Servizi Romagna S.r.l.;
- AZIMUT S.p.A.;
- RAVENNA ENTRATE S.p.A.;
- RAVENNA FARMACIE S.r.l.;
- ROMAGNA ACQUE S.p.A. e per essa in PLURIMA S.p.A. società a partecipazione pubblica di diritto singolare e ACQUA INGEGNERIA Srl società in-house providing;
- ACQUA INGEGNERIA S.r.l.;
- SAPIR S.p.A.;
- START Romagna S.p.A.;
- HERA S.p.A.;
- TPER S.p.A.;

DATO ATTO della vigenza delle disposizioni, già a suo tempo richiamate e precisamente la Legge di stabilità 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 302 del 31.12.2018, intervenuta a modificazione di alcuni articoli del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP, di rilievo ai presenti fini operativi, ed in particolare l'art. 1, comma 723, che inserisce l'art. 5-bis al D.Lgs n. 175/2016 – TUSP ed introduce il comma 6-bis all'art. 26 del TUSP citato;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, oggetto della delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, n. 22 del 21.12.2018;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 bis, del D.Lgs n. 175/2016, tutte le società partecipate dalla Provincia di Ravenna hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione, salvo la società Cepim SpA, risultata in perdita negli ultimi due esercizi, per la quale si procederà alla predisposizione del bando per la cessione delle relative quote come per altro già espresso negli atti precedenti, dando atto dell'esito negativo degli esperiti tentativi di cessione nei confronti dei soci della medesima;

RILEVATO infine che:

- con Atto del Presidente n. 54 del 09/05/2023 sono stati approvati l'elenco delle società che compongono il "*Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Ravenna - GAP*", e l'elenco

delle società che costituiscono il "*perimetro di consolidamento*" dalla Provincia di Ravenna, i cui bilanci sono stati oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato per l'esercizio 2022 che include i seguenti enti e società:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO			
Denominazione	Forma giuridica	% partecip.	Tipologia (missione di bilancio)
Fondazione Casa di Oriani	Ente strumentale partecipato	25,00	5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
ACER Ravenna - Azienda Casa Emilia Romagna	Ente strumentale partecipato	20,00	8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ENTE di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po	Ente strumentale partecipato	20,00	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ENTE di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna	Ente strumentale partecipato	20,00	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ravenna Holding S.p.a.	Società partecipata	7,01	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. cons.	Società partecipata	6,20	10 Trasporti e Diritto alla Mobilità
Lepida S.c.p.a.	Società partecipata	0,001431	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

- con deliberazione consiliare n. 56 del 20/12/2023, è stato approvato il Bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2022 redatto dalla Provincia di Ravenna in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e dei relativi allegati. Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Ravenna ne rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consente una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo;

RITENUTO pertanto, con la presente deliberazione, di dar corso a quanto stabilito dall'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016, disponendo un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni provinciali, con riferimento alla situazione in essere al 31.12.2022, al fine di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di piani di razionalizzazione, come meglio si evince dall'allegato A) Relazione Tecnica e Schede esplicative compilate per ogni singola partecipata, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO atto che:

- dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di cui all'allegato A) non emerge la necessità di adottare piani di razionalizzazione, ravvisandosi la conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016;

- per quanto qui non espressamente indicato si rinvia alla Relazione Tecnica e alle Schede esplicative di cui all'allegato A), redatte in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative, documenti tutti facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO delle espressioni degli organi istituzionali e di quelli societari, su espressione dei primi, già manifestate ante redazione ed approvazione del Piano di razionalizzazione;

DATO ATTO che il suddetto Gruppo di lavoro ha provveduto all'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni, sentita la Società Ravenna Holding S.p.A., Lepida Scarl e Romagna Acque S.p.A. al fine di acquisire i dati necessari per la redazione della Relazione tecnica e delle schede societarie relative alle proprie partecipate, dirette e indirette, ed acquisiti direttamente i restanti dati delle altre partecipate;

DATO ATTO che il relativo esito trova risultanza nella Relazione Tecnica e, più dettagliatamente, nelle schede compilate per ogni singola partecipata (incluse quelle per le quali si era optata la dismissione), contenenti le informazioni necessarie a popolare il sito appositamente istituito presso il MEF (Linee guida MEF), documenti tutti a costituire l'allegato A) della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, infine, della conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 175/2016 (T.U.S.P.) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 201/2023;
- il vigente STATUTO della Provincia;

RICHIAMATI inoltre:

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni";
- l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione" e successive variazioni";
- l'Atto del Presidente n. 45 del 31.03.2023 ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Approvazione" e successive variazioni";

RILEVATO che la tipologia dell'atto in oggetto non rientra tra le casistiche obbligatorie di cui all'art. 239 "Funzioni dell'organo di revisione" del D. Lgs n. 267/2000 – TUEL e s.m.i, ma che lo stesso verrà inviato all'Organo di revisione per presa visione e conoscenza;

PRESO ATTO del parere espresso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Segretario generale, responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere espresso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art 49, 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL) e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i (TUSP)

UDITO l'intervento in corso di seduta, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento del Consiglio provinciale, di Valentina Palli, in qualità di Vice Presidente della Provincia di Ravenna;

Preso atto che nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire;

Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte dei 7 Consiglieri presenti in sala del Consiglio e di n. 1 Consigliere presente in videoconferenza, con il seguente risultato: con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrari (Puntiroli Enea – Gruppo Ravenna per la Romagna) e n. 0 astenuti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse qui integralmente richiamate, la ricognizione periodica delle partecipazioni provinciali, dirette e indirette al 31/12/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, come da allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di cui all'allegato A), non emerge la necessità di adottare orientamenti diversi ed ulteriori rispetto a quanto già stabilito nella precedente deliberazione di C.P. n. 51/2022, ravvisandosi la conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
3. DI INCARICARE i competenti servizi a dare seguito agli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione quali la trasmissione di copia della presente alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna mediante l'applicativo ConTe oltre che attivare ogni procedura necessaria al popolamento della struttura di monitoraggio istituita presso il MEF - Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e 24 del TUSP, e pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1. lett. d-bis), del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. DI DEMANDARE al Presidente della Provincia il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato mediante, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

Inoltre,

su proposta della Vicepresidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la necessità e l'urgenza di dare corso immediato agli adempimenti ed agli effetti derivanti dall'adozione del presente atto stante la cadenza annuale fissata al 31 dicembre dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i

Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte dei 7 Consiglieri presenti in sala del Consiglio e di n. 1 Consigliere presente in videoconferenza, con il seguente risultato: con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrari (Puntiroli Enea – Gruppo Ravenna per la Romagna)

) e n. 0 astenuti.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PALLI VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____

RELAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA ALLA RICOGNIZIONE (ANALISI DELL'ASSETTO) PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016

PREMESSA

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26 del TUSP, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D. Lgs 175/2016).

La situazione presa a riferimento per *"l'analisi dell'assetto complessivo delle società"* (art. 20), con il presente documento, è quella cristallizzata al 31/12/2022. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono pertanto attinte dai bilanci 2022 fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti o modificativi. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento.

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione delle società partecipate direttamente o indirettamente.

L'analisi si articola, come ormai consueto, in una premessa di inquadramento, in una parte generale relativa al "gruppo Ravenna Holding" e alle altre società partecipate, nonché in schede tecniche predisposte al fine di fornire le informazioni utili per l'aggiornamento e il monitoraggio sulle singole società, pur in assenza di un vero e proprio piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 24, ritenuto non necessario.

Le schede relative alle singole società forniscono anche un aggiornamento sui dati economico-patrimoniali, focalizzando in particolare l'analisi sulla verifica aggiornata e puntuale della eventuale presenza di situazioni di criticità ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come le schede relative alle società richiamino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20. In particolare, l'analisi ivi effettuata per ciascuna società ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata a suo tempo effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono assunte in questa sede come confermate, le motivazioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate e confermate anche per il 2022, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate quando utile o pertinente, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto normativo o giurisprudenziale, nonché dei rilievi formulati nel tempo dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il "perimetro" della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell'art. 20 comma 1 e per come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell'analisi, le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017). Si conferma l'ampliamento del perimetro di analisi, già introdotto con la revisione ordinaria 2018 tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti.

La revisione degli statuti delle società soggette a controllo pubblico risulta ultimata già dal 2019, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Nel corso del 2019 in particolare erano stati adeguati gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Nel corso del 2022 si è provveduto ad approvare le seguenti modifiche statutarie:

- delibera di C.P. n. 20 del 29.04.2022 MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONSORTILE A R.L. (GAL-GRUPPO AZIONE LOCALE);
- delibera di C.P. n. 41 del 30.09.2022 MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA AGENZIA DELLA MOBILITA ROMAGNOLA S.R.L. CONS.

Per tutte le società oggetto di analisi viene confermata la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b).

È stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*. L'analisi è confermata con particolare riguardo per le società ipoteticamente riconducibili alla condizione di controllo "congiunto" da parte di più soggetti pubblici. Tale fattispecie risulta di più complessa ricostruzione, ed è stata oggetto di numerose pronunce e orientamenti di vari soggetti istituzionali. La ricostruzione è stata effettuata tenendo in particolare considerazione i più recenti o consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Richiamando integralmente quanto esposto nelle relazioni annuali precedenti, già in sede di ricognizione al 31/12/2019 si era rilevato che erano intervenute ulteriori pronunce giurisprudenziali, di segno sostanzialmente

convergente con le precedenti, e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Oltre alle già note sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, e alle n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull’oggetto specifico, assumevano particolare rilievo le sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. Si citavano poi Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11, e Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i netti concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell’esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l’affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L’interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l’esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest’obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l’altro la presenza di letture divergenti all’interno della magistratura contabile e si disattendono radicalmente le letture estensive dell’atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull’attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell’effettivo assetto societario. Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l’elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), il solo idoneo a determinare l’orientamento delle scelte strategiche della società.

Nel biennio 2020-2021 si evidenziano ulteriori sentenze e pareri di giurisdizione amministrativa e contabile a conferma di quanto sostenuto da Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019.

Tra queste, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020, che conferma l’orientamento di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019).

Sul punto specifico della natura dell’*“orientamento”* del MEF di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una *“circolare interpretativa”* e, tra le stesse priva *“di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo”*.

Analoga posizione è assunta anche da Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021. Rilevante appare la presa di posizione del T.A.R Emilia-Romagna Sezione I con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche

il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n. 434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"*

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, dobbiamo prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso la scrivente amministrazione comunale ritiene doveroso in ogni caso assumere un'iniziativa concreta nelle sedi societarie interessate, per avviare un confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico. Questa amministrazione può ovviamente assicurare il proprio impegno a proporre l'avvio di un confronto, per quanto la riguarda senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo non avendo di norma da solo il Comune né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

Tale approfondimento si ritiene possa essere effettuato nel primo semestre 2024.

Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando al momento la qualificazione di alcune società a partecipazione pubblica (e fermo restando che in queste società il Comune di Ravenna non dispone da solo del controllo di tali società), appare in ogni caso opportuno – anche al di là della stessa qualificazione societaria - proseguire nella progressiva estensione, per quanto possibile e compatibile, in via di autovincolo di istituti caratteristici delle società a controllo pubblico, laddove compatibili nei diversi contesti e quindi da adattarsi in differenti concrete modalità (ad es. sito “*Società Trasparente*”, regolamento assunzioni; sistema anticorruzione). Si assume in tal modo volontariamente un indirizzo che porta a ridurre sul piano fattuale le differenze tra i diversi tipi di società, assimilando progressivamente la società partecipazione pubblica a quella a controllo pubblico. Nel caso delle società miste poi, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel C.d.A.), e in ipotesi anche se in capo ad un’unica Amministrazione, l’effettiva condizione del controllo pubblico sarà esclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione imponga l’apporto dei soci privati. Si richiamano sul punto le citate, per l’autorevolezza, Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 11/2019, nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, Tar Lazio Sez. I n.511/2019, Tar Marche n. 694 e 695 del 2019. Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste, costituite con gara a c.d. “*doppio oggetto*”, la rilevante influenza sulla gestione del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, condizione pacificamente ricorrente in concreto se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il patto parasociale di AZIMUT, comportando la definizione di società “*a partecipazione maggioritaria pubblica*” (come definito, per un caso del tutto analogo, da Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019).

Richiamiamo al riguardo il chiaro orientamento assunto dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a) della stessa richiesta della citata Sezione):

“La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene “sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile”, come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del Tusp.

L’unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando “in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).”

Tali condizioni sussistono per Azimut S.p.a. ab origine, dal momento della sua configurazione come società mista in data 01.07.2012. La constatazione della mancanza del controllo pubblico è stata in ogni caso oggetto di precedente ricognizione, di cui dà atto, peraltro, la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 131/2021/VSGO.

A partire dal 2013 Ravenna Holding ha condotto un progetto di riorganizzazione per la centralizzazione dei servizi amministrativi e per l’attuazione di un adeguato sistema dei controlli interni al Gruppo. Sono state progressivamente centralizzate in capo alla capogruppo tutte le attività comuni (Affari Generali, Societari,

Amministrazione e Controllo, Servizi Informativi, ecc.), concentrando le singole società del gruppo ristretto sulle attività operative.

Questa struttura organizzativa ha dato luogo a complessive sinergie ed economie di spesa sul gruppo, con importanti effetti in termini di efficientamento e di contenimento dei costi-

La centralizzazione assicura altresì uniformità di comportamenti nel gruppo, di fondamentale importanza data la complessità della legislazione nei vari settori presidiati (cimiteriali, sosta, disinfestazione, verde, tributi, farmacie, onoranze funebri).

Relazione di dettaglio su tale riorganizzazione di gruppo è stata inviata alla Corte dei Conti unitamente alla documentazione presentata in data 12/01/2022.

Costituisce in ogni caso fondamentale strumento per controllare adeguatamente le società e la loro attività, sia ai fini civilistici sia come supporto fondamentale degli enti locali nell'ambito dei controlli di cui all'art. 147 quater del TUEL.

Nell'ambito di tale attività, Ravenna Holding S.p.A. e per essa i suoi enti soci hanno inteso significativamente implementare un forte presidio anticorruzione del gruppo, al fine di prevenire in generale fenomeni di "mala gestio".

Fra il 2019 e il 2020 Ravenna Holding ha assunto il coordinamento attuativo dei sistemi 231/2001 anticorruzione per tutte le società del gruppo. Sono stati predisposti rilevanti adeguamenti dei modelli 231 e PTPCT, in una logica di perseguire omogeneità e unitarietà di comportamenti, pur tenendo conto delle specificità di ogni società.

La holding ha disposto che tutti gli organi amministrativi riapprovino annualmente a cadenze fisse predefinite, la documentazione del modello 231, anticorruzione, privacy, in modo da disporre con certezza di valutazione aggiornate dei rischi e delle misure da implementare. La centralizzazione comporta anche in capo alla holding la somministrazione dei corsi di formazione anticorruzione per tutto il personale delle società e la garanzia dei flussi informatici – sulla base di procedure adottate -verso gli organi di controllo (OdV, RPCT, ecc.) di tutte le società. La struttura organizzativa del gruppo societario è tale quindi da costituire la prima e più rilevante misura di contenimento della spesa delle società del gruppo ristretto. La capillarità dell'attività svolta all'interno delle varie società, le procedure ed i protocolli adottati, gli esiti degli audit e le misure correttive che emergono per l'adizione, costituiscono "sistema" consolidato che consente di garantire funzionalità ed efficienza gestionale, modulando progressivamente organizzazione, procedure, azioni, comportamenti in un equilibrato rapporto tra costi (e la loro struttura) e ricavi.

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione, come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali, in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessiva dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo ed in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

Al di là di quanto previsto per il Gruppo di Ravenna Holding S.p.A., per le società a controllo pubblico in applicazione del disposto dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 vengono adottati specifici obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento.

Il contenimento dei costi appare in ogni caso criterio fondamentale di una buona gestione aziendale, a prescindere dalla configurazione del controllo.

Ci sembra di potere dire che per tutte le società al momento non siano da prevedersi elementi rilevanti che facciano necessitare, al di là delle misure in corso, di specifici piani di riassetto per “necessità di contenimento di costi di funzionamento” ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Ciò premesso, con riferimento alla data del 31/12/2022 (le quote societarie evidenziate sono quelle detenute a tale data), la presente relazione ha riguardato:

A) LE SOCIETÀ FACENTI CAPO AL GRUPPO RAVENNA HOLDING, COSÌ RAPPRESENTATE:

- **RAVENNA HOLDING SPA**, holding capogruppo partecipata dai Comuni di Ravenna (77,08%), Cervia (10,08%), Faenza (5,17%), Russi (0,66%) e dalla Provincia di Ravenna (7,01%), società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Ravenna e al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing”;
- **ASER SRL**, controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **AZIMUT SPA**, società mista pubblico-privata controllata (civilisticamente con le particolarità sopra evidenziate) da Ravenna Holding S.p.A. (59,80%);
- **RAVENNA ENTRATE SPA**, società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **RAVENNA FARMACIE SRL**, società in house providing (partecipata direttamente dal Comune di Ravenna per 0,89%) controllata al 92,47% da Ravenna Holding S.p.A.; soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti Locali soci di Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società”;
- **ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ’ DELLE FONTI SPA**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (29,13%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.”. Romagna Acque detiene una partecipazione nella società PLURIMA S.P.A. del 32,28%, che viene analizzata nella presente relazione;
- **START ROMAGNA SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 24,51%);
- **SAPIR SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 29,45 %);
- **ACQUA INGEGNERIA SRL**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (23% nel 2022) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) tra cui Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- **TPER SPA** partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (0,04%); la società nel 2017 ha emesso strumenti finanziari negoziati nel mercato regolamentato;
- **HERA SPA**, società quotata in borsa, partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (4,92%).

B) LE ALTRE SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLA PROVINCIA COME SEGUE:

AMR Agenzia Mobilità Romagnola Società consortile a r.l., (Provincia di Ravenna 6,20%).

AMR, costituita ai sensi delle Leggi regionali Emilia-Romagna n. 30/1998 e 10/2008, svolge le funzioni di Agenzia della mobilità del bacino Romagnolo previste dalla normativa vigente e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate (art 4 dello statuto sociale).

Ha iniziato la propria attività il 1° marzo 2017 a seguito del percorso di fusione/scissione tra al società AmbRA s.r.l con le altre due agenzie di mobilità della Romagna AM di Rimini e ATR di Forlì Cesena con conseguente variazione della propria ragione sociale in AMR srl consortile.

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della LR n. 30/1998 ss.mm.ii. e può essere così riassunto:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
- può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Inoltre, l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

L'ALTRA ROMAGNA - Società Consortile a r.l. (Provincia di Ravenna 6,03%)

GAL – Gruppo d'Azione Locale costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, in quanto GAL è detenibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di introduzione all'art. 26 del medesimo D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP.

La società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

DELTA 2000 - Società Consortile a r.l (Provincia di Ravenna 5,69%)

GAL – Gruppo d'Azione Locale costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, in quanto GAL è detenibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di introduzione all'art. 26 del medesimo D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP.

La società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse e delle attività economiche e culturali del relativo territorio di riferimento, partecipa inoltre alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale.

LEPIDA ScpA (società in house providing delle PA del territorio regionale) (Provincia di Ravenna 0,0014%)

La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

Lepida è «società in house providing» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Costituita dalla Regione Emilia Romagna nel 2007, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia Romagna oltre che essere assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia Romagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

Lepida è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di governance dei Soci.

Sono inoltre state predisposte le schede delle società con procedura di fallimento in corso (Aeradia spa, STEPRA soc cons arl) e quelle per le quali si è deliberata la dismissione (Parco della Salina di Cervia srl e CEPIM spa).

PRESENTAZIONE SCHEDE

Si anticipano in forma sintetica le conclusioni delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle singole schede tecniche.

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir_1	Aeradria S.p.a.	–	–	–	procedura di fallimento in corso
Dir_2	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	–	Art.4 co. 1 Art. 4 co.2 lett.d)	NO	SI
Dir_3	Ce.P.I.M. S.p.a.	–	–	–	deliberata dismissione
Dir_4	Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	–	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_5	L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	–	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_6	Lepida S.p.a.	–	Art. 4 co.1 Art.4 co.2 lett.a) Art.4 co.2 lett.d)	NO	SI
Dir_7	Parco della Salina di Cervia S.r.l.	–	–	–	deliberata dismissione
Dir_8	Ravenna Holding S.p.a.	–	art. 4, co. 1 Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
Ind_8.1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.2	AZIMUT S.p.A.	SI*	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Ind_8.3	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind_8.4	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.5	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	NO**	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind 8.5.1	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett.a)	Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Ind 8.5.2	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	SI	Art. 4, co. 1 Art. 4, co. 2, lett. d	NO	SI
Ind_8.6	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 3	NO	SI
Ind_8.7	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.8	HERA S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.9	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 9 bis	NO	SI
Ind_8.10	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	SI	Art. 4, co. 1 Art. 4, co. 2, lett. d	NO	SI
Dir_9	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l.	NO	–	–	procedura di fallimento in corso,

*Controllo civilistico (NON controllo ai sensi del TUSP)

** *Controllo analogo congiunto*

Nota metodologica

Vengono di seguito precisati i criteri interpretativi adottati per il calcolo di taluni dei parametri previsti dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP e le modalità operative adottate per le valutazioni ivi previste.

Le "quote societarie" sono quelle desunte con riferimento alla data del 31/12/2022.

Per "numero dei dipendenti" (comma 2 lettera b) è stato assunto, per ciascuna società, il numero medio dei dipendenti indicato nella nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato.

Per "fatturato" (comma 2 lettera d) è stato assunto il valore come richiamato dal punto 5.1 degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati dal MEF che conferma quanto indicato nel parere espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, come da tabella sotto riportata:

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	VOCI DI CONTO ECONOMICO "RILEVANTI"
Attività produttive di beni e servizi	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" + Voce A5) "Altri ricavi e proventi" ²
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding)	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" + Voce A5) "Altri ricavi e proventi" ² + Voce C15) "Proventi da partecipazioni" + Voce C16) "Altri proventi finanziari" + Voce C17bis) "Utili e perdite su cambi" + Voce D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRECTA




Grafico delle relazioni tra partecipazioni – dati al 31/12/2022

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	00126400407	Aeradria S.p.a. (procedura di fallimento in corso)	1962	0,83	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02143780399	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	2003	6,20	Svolgimento delle funzioni di <i>Agenzia della mobilità</i> previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	NO*	NO	NO	NO
Dir_3	00324710342	Ce.P.I.M. S.p.a. (deliberata dismissione)	1981	0,064	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto	NO	NO	NO	NO
Dir_4	01358060380	Delta 2000 Soc. consortile a.r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	1996	5,69	Promozione e valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti prioritariamente nei territori del bacino del Delta del Po e delle provincie di Ravenna e Ferrara per innescare un processo di sviluppo locale, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_5	02223700408	L'Altra Romagna Soc. consortile a.r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	1992	6,03	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO
Dir_6	02770891204	Lepida S.c.p.a.	2007	0,0014	Società "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni	SI**	SI	NO	NO
Dir_7	02112170390	Parco della Salina di Cervia S.r.l. (deliberata dismissione)	2002	18,00	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità	NO	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_8	02210130395	Ravenna Holding S.p.a.	2005	7,01	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	SI**	SI	NO	SI
Dir_9	00830680393	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. (procedura di fallimento in corso)	1982	48,51	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori	NO	NO	NO	NO

* AMR non è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co, 1 lett b) e m) TUSP. La società a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto del 18/11/2022 è considerata una società di diritto singolare soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una società in-house;

** La società è soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci di cui all'articolo 2 c.1 let d)

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno di costituzione.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J	M
Ind_1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Attiva	Ravenna Holding Spa	100,00	7,01	Attività di impresa funebre	SI*	NO	NO
Ind_2	90003710390	Azimut Spa	1996	Attiva	Ravenna Holding Spa	59,80	4,19	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO***	NO	NO
Ind_3	02180280394	Ravenna Entrate Spa	2004	Attiva	Ravenna Holding Spa	100,00	7,01	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale. - In house dal 2017 a seguito acquisizione intera partecipazione da parte di RH.	SI*	SI	NO
Ind_4	01323720399	Ravenna Farmacie Srl	1969 - Consorzio 2005 srl	Attiva	Ravenna Holding Spa	92,47	6,48	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI**	SI	NO
Ind_5	00337870406	Romagna Acque - società delle fonti Spa	1994	Attiva	Ravenna Holding Spa	29,13	2,04	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI**	SI	NO
Ind_5.1	03362480406	PLURIMA S.p.A.	2003	Attiva	Romagna Acque - società delle fonti Spa	32,28	0,66	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione.	NO	NO	NO
Ind_6	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	29,45	2,06	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_7	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	24,51	1,71	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.	NO	NO	NO
Ind_8	04245520376	HERA S.p.A.	2002	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	4,92	0,34	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO	SI
Ind_9	03182161202	TPER S.p.A.	2012	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	0,04	0,003	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.	NO	NO	SI
Ind_10	02674000399	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	2021	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	23,00	1,61	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	SI**	SI	NO
Ind_5.2	02674000399	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	2021	Attiva	Romagna Acque - società delle fonti Spa	46,00	0,94	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	SI**	SI	NO

* Società soggetta al controllo di Ravenna Holding S.p.A.

** Società soggetta a controllo analogo congiunto

*** La società può ritenersi in controllo civilistico (art.2359 c.c.) di Ravenna Holding. Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno di costituzione.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

AERADRIA S.P.A. - procedura fallimentare in corso

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	AERADRIA SPA
Codice fiscale	00126400407
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini

Il 26 novembre 2013 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento (procedura fallimentare n. 73).
La procedura fallimentare è tuttora in corso.

Partecipazione diretta

AGENZIA MOBILITA ROMAGNOLA – A.M.R. S.r.l. consortile

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale:	02143780399
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Svolgimento delle funzioni di <i>Agenzia della mobilità</i> previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale

Finalità perseguite e attività ammesse (art. 4):**La società:**

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	X
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

AMR - Agenzia Mobilità Romagnola è una Società a responsabilità limitata consortile di proprietà degli Enti Locali delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ha iniziato la propria attività il 1° marzo 2017 a seguito del percorso di fusione/scissione tra la società AmbRA s.r.l con le altre due agenzie di mobilità della Romagna AM di Rimini e ATR di Forlì Cesena con conseguente variazione della propria ragione sociale in AMR srl consortile. Le Agenzie di mobilità furono istituite in Emilia-Romagna nei primi anni duemila nell'ambito del processo di riforma, quale strumento di governo del sistema di trasporto pubblico locale.

La società, costituita ai sensi delle Leggi regionali dell'Emilia-Romagna LR 30/1998, LR 3/1999 e LR 10/2008 svolge tutte le funzioni di "*agenzia della mobilità*" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo.

Rilevato che, ai sensi del solo art. 2, lett. m) e lett. b) del TUSP (D. Lgs 175/216 e s.m.i) AMR non è, come da nota protocollo pg 21637 03/10/2017 in atti, società in "controllo pubblico".

A seguito dell'approvazione del nuovo Statuto dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 AMR è considerata, una società soggetta a "controllo pubblico", ma in una forma atipica rispetto al TUSP, nella stessa accezione con cui sono qualificate a "controllo pubblico" le società *in house*¹, accezione diversa da quella espressa nell'art. 2, comma 1, lett. m) e b) del TUSP.

L'articolo 1 dello Statuto AMR recita:

1.1 È costituita, ai sensi delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna n. 30/1998, n. 3/1999 e n. 10/2008 e dell'articolo 2615-ter del Codice civile, la società consortile a responsabilità limitata, di diritto speciale, "a

¹ si è ritenuto applicabile, per analogia, la disciplina delle società *in house* in quanto la nozione di controllo delle stesse è prossima a quella ricostruibile per le società delle Agenzie della mobilità ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale ER n. 10/2008.

partecipazione pubblica” necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società “a controllo pubblico”, denominata “Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. - s.r.l. consortile”.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico: a titolo esemplificativo e non esaustivo ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i), nessun compenso è stato riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente e, come previsto dal nuovo statuto, rispetta tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società “a controllo pubblico”.

Il nuovo statuto, del 18 novembre 2022, riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società “a controllo pubblico”;
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la Legge regionale n.10/2008 - che disciplina le "Agenzie della mobilità" nella Regione Emilia- Romagna stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 ss.mm.ii. e può essere così riassunto

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
- può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Inoltre, l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	20
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.386.296
Compensi amministratori	25.889
Compensi componenti organo di controllo	17.500

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	199.942
2021	162.457
2022	119.223

* AMR dal 2018 redige il bilancio in modo omogeneo superando quelle differenti modalità di gestione dei tre bacini, che nel primo anno 2017, ha reso difficile una visione e gestione unitaria delle risorse, dovuto alla sintesi di società diverse per periodi disomogenei.

Il bilancio al 31/12/2019 ha chiuso con una perdita di € 162.813 non dovuta a ragioni connesse al funzionamento dell'Agenzia, ma sostanzialmente a causa di una posta straordinaria connessa alla svalutazione del credito verso il Comune di Forlì (socio AMR) per problemi dello stesso a far fronte al pagamento completo dei contributi consorziali previsti per il 2019. Alla copertura della perdita si è proceduto con l'utilizzo delle riserve straordinarie generate dagli utili degli anni precedenti.

FATTURATO	
2020	62.267.390
2021	70.774.477
2022	69.916.875
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	67.652.914

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società ha prodotto un risultato medio negli ultimi tre anni positivo);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.

Partecipazione diretta

- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci con risultato medio positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati

Conclusione:

- Si ritiene che la società Agenzia Mobilita' Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società Agenzia Mobilita' Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

CE.P.I.M. S.P.A.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	Ce.P.I.M. spa
Codice fiscale	00324710342
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, diretta alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e s.m.i e della L.R. 13/2015 e s.m.i. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le provincie.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 117 del 17/11/2009 - Ricognizione delle società partecipate: determinazioni conseguenti - si è deliberata la dismissione della partecipazione nella società Cepim spa.

Con provvedimento del Servizio territorio n. 1134 del 01/04/2011 si è disposto di procedere alla cessione a titolo gratuito delle quote di partecipazione della società Cepim spa in favore di Comuni e provincie della Regione Emilia-Romagna acquisite con contributo regionale.

La Regione ha autorizzato la dismissione con delibera di giunta regionale n 1588 del 07/11/2011 ad Oggetto: *"AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LR N. 27 DEL 28 AGOSTO 1979 PER LA CESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' CE.P.I.M. SPA PARMA"*.

Non avendo dato esito positivo il tentativo di dismissione mediante cessazione con prelazione ai soci, ex art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i., avviato con nota P.G. n. 15778 del 10.07.2018, si è provveduto alla predisposizione di un avviso pubblico per la relativa alienazione. L'attività amministrativa sottesa alla procedura ha richiesto tempo in quanto non solo trattasi di atto complesso per il fatto che le quote in capo alla Provincia sono in parte acquistate, e pertanto alienabili dietro corrispettivo, e in parte acquisite dalla Regione Emilia Romagna e pertanto cedibili gratuitamente solo ai soci ma, nel frattempo, si sono susseguiti eventi imprevedibili quanto impattanti quali la pandemia da COVID-19, diffusasi a livello globale dal dicembre 2019, successivamente dichiarata come emergenza sanitaria globale dall'OMS dal 30 gennaio 2020 al 5 maggio 2023 e l'alluvione in Emilia-Romagna a seguito della quale, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza causato dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle provincie di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Tutto ciò non ha consentito di fatto il perfezionamento della procedura di alienazione predetta; tuttavia, si ritiene opportuno calendarizzare l'avvio della procedura di cessione delle quote in una situazione più stabile, anche sul piano della ripresa e dello sviluppo economico, che potrebbe rendere maggiormente appetibile l'acquisto delle azioni societarie della Provincia, con risultanze più proficue per l'amministrazione.

Partecipazione diretta

DELTA 2000 Società consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	Delta 2000 Società consortile a.r.l.
Codice fiscale:	01358060380
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X

DELTA 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia-Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Bandi Leader).

Il GAL DELTA 2000 ha una Compagine Sociale mista, composta dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di categoria delle province di Ferrara e Ravenna e dagli operatori economici locali delle due province, nessun socio possiede una partecipazione di controllo, si ritiene che non si presentino le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del TUSP.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società che *"....opera prioritariamente nel bacino del Delta del Po, nei territori delle province di Ferrara e Ravenna; l'attività svolta si inserisce nell'ambito delle politiche comunali, regionali e nazionali di valorizzazione delle risorse e delle attività economiche. In particolare la Società partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale."*

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del TUSP le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del TUSP "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

Partecipazione Diretta

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	7
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	326.522
Compensi amministratori	45.000
Compensi componenti organo di controllo	16.730

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	7.235
2021	1.184
2022	3.804

FATTURATO	
2020	721.905
2021	851.803
2022	1.096.235
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	889.981

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera.

Partecipazione Diretta

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Conclusione:

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

L'ALTRA ROMAGNA Società consortile. a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	L'Altra Romagna Società Consortile a.r.l.
Codice fiscale:	02223700408
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Società costituita in attuazione dell'art 34 del regolamento CE n. 13/2013 Gruppi di azione locale art 4, co 6	X

L'Altra Romagna Soc Cons a.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita attraverso la compartecipazione degli enti pubblici e privati del territorio come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso alle risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Bandi Leader) per l'area appenninica romagnola delle provincie di Forlì Cesena e Ravenna, al fine di avviare una nuova fase di animazione economica e sociale e promozionale delle aree rurali.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società atta a svolgere "...*Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.*"

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del TUSP le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del TUSP "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

Partecipazione diretta

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	5,68
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	33.883
Compensi amministratori	19.890
Compensi componenti organo di controllo	5.000

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	595
2021	147
2022	155

FATTURATO	
2020	420.931
2021	361.671
2022	572.850
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	451.817

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite per 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera .

Partecipazione diretta

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo biennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Conclusione:

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

LEPIDA S.c.p.a.

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	Lepida ScpA
Codice fiscale:	02770891204
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Lepida è una società "in house providing" costituita dalla Regione Emilia-Romagna nel 2007, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.

Lepida Spa è società a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività. Ha 448 Soci che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna

La società è assoggettata ad un controllo analogo congiunto a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale 11/2004.

Lepida è società strumentale degli enti locali della regione Emilia-Romagna e in quanto eroga servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, con particolare riferimento alla legge 56/2014. La partecipazione in Lepida Spa, seppur esigua, consente alla Provincia di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia - Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci.

In ossequio al Piano di razionalizzazione previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 l'assemblea straordinaria in data 12 ottobre 2018 ha deliberato l'atto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 ScpA in Lepida e la trasformazione eterogenea di Lepida spa in società consortile per azioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso

Partecipazione diretta

TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	655
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	28.626.613
Compensi amministratori	35.160
Compensi componenti organo di controllo	35.000

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2020	61.229
2021	536.895
2022	283.704

FATTURATO	
2020	59.853.185
2021	64.915.413
2022	66.723.531
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	63.830.710

* Il 2019 è il primo anno in cui la Società opera come società consortile.

Per statuto la società ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. Il risultato è principalmente imputabile alle attività prestate nei confronti di privati.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);

Partecipazione diretta

- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi.

Conclusione:

- Si ritiene che la società LEPIDA ScpA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società LEPIDA ScpA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	Parco della Salina di Cervia s.r.l.
Codice fiscale:	02112170390
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e smi e della L.R. 13/2015 e smi. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le provincie.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n 43 del 28/09/2017 - Revisione straordinaria ex art 24 Dlgs 175/2016 si è deliberato di disporre l'alienazione della partecipazione nella società Parco della salina di Cervia.

Con apposita comunicazione (P.G. n. 19441 del 04.09.2018) si era dato avvio al tentativo di vendita con prelazione ai soci, secondo le modalità ivi espressamente indicate formalizzandosi al contempo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i, inizialmente il Comune di Cervia, socio di maggioranza della società, aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione sull'intera quota posta in vendita, per poi valutare diverse opzioni normativamente possibili.

Pur avendo dato avvio al tentativo di vendita con prelazione ai soci, come già evidenziato nelle precedenti deliberazioni consiliari di razionalizzazione, attualmente la procedura risulta opportunamente sospesa in quanto si sono susseguiti eventi imprevedibili quanto impattanti quali la pandemia da COVID-19, diffusasi a livello globale dal dicembre 2019, successivamente dichiarata come emergenza sanitaria globale dall'OMS dal 30 gennaio 2020 al 5 maggio 2023 e l'alluvione in Emilia-Romagna a seguito della quale, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza causato dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Si ritiene pertanto opportuno attendere una situazione più stabile, anche sul piano della ripresa e dello sviluppo economico, che potrebbe rendere maggiormente appetibile l'acquisto delle azioni societarie della Provincia, con risultanze più proficue per l'amministrazione.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

Partecipazione diretta

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	21
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	874.994
Compensi amministratori	16.101,90
Compensi componenti organo di controllo	9.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	105.121
2021	25.566
2022	32.872

FATTURATO	
2020	1.856.445
2021	2.334.302
2022	2.392.478
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	2.194.408

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Codice fiscale:	02210130395
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è direttamente o indirettamente portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d – art. 4 co. 5)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente inquadrabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

Partecipazione diretta

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per le prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluri-partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluri-partecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario di Ravenna Holding S.p.A. è stato modificato, nell'assemblea straordinaria del novembre 2017, per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibera n 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Partecipazione diretta

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1° agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

L'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l'80% del fatturato sia svolto nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L' art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

Dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U. E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio". Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società alla sezione "società trasparente" al link "Bilanci".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità (come evidenziato nel paragrafo 03.02. delle schede delle singole società). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo, come sottoindicati.

Indicatori Bilancio Consolidato	VALORE TARGET	2020	2021	2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=29%	26,95%	26,94%	26,71%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,6	1,2	0,8	1,0
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 2,1	1,8	1,3	1,4

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

** I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

*** Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Partecipazione diretta

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" della sezione "*Società trasparente*" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.

La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

Con riferimento all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'"oggetto sociale" identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle "attività" che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come "l'oggetto sociale esclusivo" richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento (almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come "oggetto sociale esclusivo" l'esercizio di "una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2".

Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purché tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non sia in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettera e con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 "*Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*"

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stato, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Infine, per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha
Partecipazione diretta

perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	19
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 3 nominati dal Comune di Ravenna, 1 dal Comune di Cervia 1 dal Comune di Faenza
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 1 nominato dal Comune di Ravenna, 1 dal Comune di Cervia 1 dal Comune di Faenza

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.199.973
Compensi amministratori	119.412
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	55.640

RISULTATO D'ESERCIZIO		
<i>Anno</i>	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
2022	12.324.838	14.124.524
2021	13.294.373	14.950.057
2020	14.009.144	10.776.222

Partecipazione diretta

FATTURATO *		
<i>Anno</i>	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
2022	18.728.703	114.560.408
2021	19.544.584	109.789.146
2020	20.001.237	102.102.290
FATTURATO MEDIO	19.424.841	108.817.281

* Voci di conto economico rilevanti: A1+ A5+ C15+ C16+ C17bis+ D (come indicato par.5.1 Indirizzi MEF per le Holding)

DIVIDENDI DISTRIBUITI	
2020	12.922.422
2021	10.004.456
2022	10.838.161
MEDIA DEL TRIENNIO	11.255.013

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio degli ultimi cinque anni emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Partecipazione diretta

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Dividendi	10.854.384	10.730.406	15.013.163	12.550.654	13.349.970
Proventi da gestione delle reti	3.092.695	3.051.678	3.042.533	3.127.383	3.087.214
Altri ricavi e proventi	1.567.483	1.952.337	1.940.559	2.110.742	2.232.293
Valore della produzione	15.514.562	15.734.421	19.996.255	17.788.779	18.669.477
Acquisti	-10.186	-12.046	-14.293	-16.593	-8.451
Servizi e godimento beni di terzi	-497.440	-488.596	-469.958	-498.785	-561.703
Oneri diversi di gestione	-236.313	-291.068	-244.855	-251.104	-231.247
Totale costi operativi esterni	-743.939	-791.710	-729.106	-766.482	-801.401
Valore Aggiunto	14.770.623	14.942.711	19.267.149	17.022.297	17.868.076
Costo del personale compreso distacchi	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146	-1.535.746	-1.527.793
EBITDA = Margine operativo lordo	13.738.475	13.633.424	17.893.003	15.486.551	16.340.283
Ammortamenti e acc.ti	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542	-3.735.763	-3.779.894
EBIT = Risultato operativo	10.062.322	9.949.738	14.226.461	11.750.788	12.560.389
Gestione finanziaria	-178.517	-151.902	-256.189	-249.059	-298.908
Risultato ante gestione straord. ed imposte	9.883.805	9.797.836	13.970.272	11.501.729	12.261.481
Proventi straordinari	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Totale gestione straordinaria	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Risultato ante imposte	12.580.226	14.692.815	13.970.272	13.253.225	12.261.481
Imposte dell'esercizio	42.186	-106.302	38.872	41.148	63.357
Risultato netto	12.622.412	14.586.513	14.009.144	13.294.373	12.324.838

I risultati economici si mantengono positivi, grazie al contributo strutturale delle diverse società partecipate, ai ricavi per locazioni e contratti di service. Si evidenzia inoltre la positiva conferma dei dati strutturali di bilancio, a cominciare dal pieno controllo dei costi operativi, nonostante il forte rincaro dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse che, non hanno inciso in modo significativo sui risultati della società.

Ravenna Holding ha garantito, dal 2005 anno di costituzione ad oggi, la distribuzione agli azionisti di dividendi per quasi 137 milioni di euro, pari a circa l'82% dell'utile prodotto, oltre ad ulteriori 35 milioni di euro, legati a due riduzioni volontarie del capitale sociale (nel 2015 e nel 2018), per un totale erogato di circa 172 milioni di euro complessivi.

Le previsioni per il triennio 2023-2025, approvate in gennaio 2023, che possono essere considerati ragionevolmente prudenti, in una situazione economica generale complessa, ancora turbata da importanti eventi di portata straordinaria, le cui evoluzioni non sono agevolmente prevedibili, il conto economico continua ad evidenziare in modo strutturale risultati molto positivi per tutto il periodo di piano.

Il piano 2023-2025 prevede risultati economici molto positivi, assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

Si prevede per l'anno 2023 un risultato d'esercizio superiore a 10 milioni di euro, e per gli anni 2024 e 2025 si prevede che l'utile possa mantenersi attorno ai 10 milioni di euro netti.

Ravenna Holding S.p.A. consente all'interno del Gruppo di disporre di una struttura che possa dare un ampio e diffuso servizio alle società partecipate, assicurando uniformità di comportamento e presidio di supporto per gli enti locali anche per i controlli previsti dal TUSP. Nel peculiare schema di Ravenna Holding le società del gruppo ristretto possono concentrarsi sull'esecuzione dei servizi propri della loro attività principale, mentre tutte le altre attività di carattere generale e amministrativo sono svolte dalla holding in service. Elemento qualificante di Ravenna Holding S.p.a. rispetto ad altre holding è la prestazione di un "service" diffuso e capillare (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit.). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU).

Senza la holding le singole società dovrebbero affrontare costi aggiuntivi evidenti, non avrebbero uniformità di comportamenti, difetterebbe un supporto agli enti per il controllo anche previsti dal TUSP.

Il "gruppo holding", inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato infatti individuato come
Partecipazione diretta

ambito ideale per la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali, con particolare attenzione al contenimento dei costi operativi. L'esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la presenza di una società capogruppo, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo con la conseguente emersione di economie di scala, ad esempio attraverso la riduzione delle figure apicali utilizzate, e la progressiva rinuncia da parte di tutte le società operative a contratti per prestazioni esterne.

L'assetto centralizzato ha consentito di ridurre i costi degli adeguamenti organizzativi imposti da un numero crescente di norme di grande complessità, che impongono presidi e adempimenti (anticorruzione-trasparenza-gestione dei rischi...), realizzando interventi in grado di massimizzare l'efficienza a livello di gruppo, e favorendo l'introduzione di assetti operativi e professionalità adeguate.

Il progetto di riorganizzazione ha consentito inoltre di migliorare il coordinamento operativo delle società, e introdotto un assetto coerente con il nuovo sistema di controlli a cui sono sottoposti gli Enti locali e le loro società partecipate, rafforzando tra l'altro le possibilità di esercizio effettivo delle funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo.

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentratore della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

“Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Ravenna Holding sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all’ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l’ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l’obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L’obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all’interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Si tratta di un processo di razionalizzazione del sistema della gestione del Servizio Idrico Integrato e conseguentemente azione di razionalizzazione delle società (c.d. “**delle reti**”) (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti), ai sensi dell’art. 20 del Tuspp come di seguito illustrato.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti – della società Romagna Acque – società delle fonti – spa (“**RASDF**”).

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l’Aggiornamento e avanzamento del “*Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII*” a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla “*motivata Istanza*” presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASD doveva perseguire come risulta

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (**OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022**) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all’unanimità dei presenti, pari ad oltre l’85% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (**OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 – PROPOSTA**) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all’unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI**) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all’unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI**) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all’unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI**) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all’unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale.

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell’area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall’approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una “**motivata istanza**”, opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L’approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all’interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d’ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall’annualità 2022.

È intervenuta l’approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l’approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d’ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d’Ambito Partecipazione diretta

n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la *road map* per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. delle reti) – Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Conclusione:

Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ASER S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.1
Denominazione società partecipata:	ASER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di impresa funebre

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 *"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"*, così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare, l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di *"onoranze funebri"*, tra le attività finalizzate alla soddisfazione di *"bisogni di interesse generale"* (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo, del resto, appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di *"attività funeraria"* di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza *"congiunta"* dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Aser S.r.l. non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i "servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate" non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso

Partecipazione indiretta

società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funebri, cimiteriali, necroscopici. Si evidenzia del resto che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati ASER e Azimut che si occupano di attività di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser S.r.l. ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità (come evidenziato al successivo paragrafo 03.02.). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, Utile Netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità, come sotto riportati. Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 52,5%	44,70%	45,50%	45,30%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 3,0	1,4	1,4	1,2
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=4,0	2,0	2,3	1,8

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3

Partecipazione indiretta

di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
----------------------------------	---

Costo del personale	793.857
Compensi amministratori	41.846
Compensi componenti organo di controllo	21.281

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	307.559
2021	240.556
2020	273.374

FATTURATO	
2022	2.867.956
2021	2.821.457
2020	2.888.045
FATTURATO MEDIO	2.859.153

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	2.734.787	2.838.709	2.888.045	2.821.457	2.867.956
Acquisti	-654.520	-701.151	-752.919	-741.802	-724.432
Servizi e godimento beni di terzi	-714.195	-783.521	-743.550	-699.703	-731.781
Oneri diversi di gestione	-107.012	-91.556	-95.167	-93.708	-93.312
Totale costi operativi esterni	-1.475.727	-1.576.228	-1.591.636	-1.535.213	-1.549.525
Valore Aggiunto	1.259.060	1.262.481	1.296.409	1.286.244	1.318.431
Costo del personale (compreso distacchi)	-755.056	-788.648	-776.988	-839.276	-800.787
EBITDA = Margine operativo lordo	504.004	473.833	519.421	446.968	517.644
Ammortamenti e acc.ti	-80.546	-70.158	-135.218	-94.882	-77.307
EBIT = Risultato operativo	423.458	403.675	384.203	352.086	440.337
Gestione finanziaria	-1.212	-572	-357	-54	3.315
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.652
Risultato ante imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.652
Imposte dell'esercizio	-126.272	-123.523	-110.472	-111.476	-136.093
Risultato netto	295.974	279.580	273.374	240.556	307.559

Risultano confermabili inoltre i risultati della programmazione economica pluriennale 2023-2025 che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato agli impatti dell'aumento inflazionistico, che ha portato alla revisione dei prezzi di beni e servizi, e che ha accentuato le difficoltà di approvvigionamento di molti prodotti, a cui si aggiungono le criticità ed i danni provocati dall'alluvione e dal dissesto idrologico che a partire dal 2 maggio 2023 hanno colpito il territorio romagnolo, con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato di enti, imprese e famiglie. La società nei budget 2023-2025 ha previsto di chiudere l'esercizio 2023 con un utile pre-imposte pari a circa 274 mila euro e un utile netto pari a 172 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile pari a circa 180 mila euro.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravati di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli**. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) **maggiore efficienza nella politica del credito**, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.

Partecipazione indiretta

- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) **disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento**, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Mantenimento della partecipazione:

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con “*impresa pubblica*” l’attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell’art. 5 ultimo comma “*I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l’attività funebre*”.

Riguardo all’esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l’analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

“... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all’intervento dell’ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della “pietas” verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L’ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l’imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l’innalzamento e sopperendo quindi all’impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l’intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l’ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi”.

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell’ambito di una rigorosa cornice “*pubblicistica*” - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non dovendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società del pubblico sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell’ “*Area Contratti*” del PTPCT).

Nell’ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

- a) Aser S.r.l. assume fra l’altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa € 30.000 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i comuni soci in corso da diversi anni (con destinazione dell’1% del fatturato societario).

La presenza di Aser S.r.l., in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta “*indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,*” e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell’articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

AZIMUT S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.2
Denominazione società partecipata:	AZIMUT S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016

Partecipazione indiretta

ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio".

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Richiamiamo al riguardo l'orientamento assunto da Codesta Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a della stessa richiesta di Codesta Sezione):

"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) (già presente in

precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

La tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è trattata al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) di Azimut S.p.a., supportata da pareri legali.

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro, lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai commi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi":

Per Azimut S.p.a. è considerata la non applicabilità ab origine dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012). Azimut S.p.a. è società a partecipazione e non a controllo pubblico, per condizioni esistenti dalla data di costituzione. Inoltre, l'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti per amministratori e dipendenti della società mista.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: come sotto riportati.

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 72,0%	63,60%	61,87%	62,50%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 5,5	3,0	2,3	2,8
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=5,0	2,3	1,8	2,1

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	67
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le 3 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le 2 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	3.407.704
Compensi amministratori	133.845
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	32.224

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	1.271.406
2021	1.438.383

Partecipazione indiretta

2020	1.077.799
-------------	-----------

FATTURATO	
2022	12.688.885
2021	12.537.957
2020	11.721.631
FATTURATO MEDIO	12.316.158

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Pur non trattandosi di società a controllo pubblico si è consolidato in via di autolimitazione un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, del tutto simile a quello dell'art. 19 comma 5.
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	11.692.849	11.358.150	12.030.325	12.687.585	13.137.641
Acquisti	-1.213.856	-714.845	-1.355.987	-1.124.822	-1.490.505
Servizi e godimento beni di terzi	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009	-4.832.553	-5.132.856
Oneri diversi di gestione	-187.911	-164.811	-176.016	-171.291	-225.836
Totale costi operativi esterni	-5.913.237	-5.786.439	-6.267.012	-6.128.666	-6.849.197
Valore Aggiunto	5.779.612	5.571.711	5.763.313	6.558.919	6.288.444
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988	-3.654.161	-3.642.353
EBITDA = Margine operativo lordo	2.170.592	2.174.123	2.347.325	2.904.758	2.646.091
Ammortamenti e acc.ti	-736.146	-786.018	-885.609	-924.783	-917.620
EBIT = Risultato operativo	1.434.446	1.388.105	1.461.716	1.979.975	1.728.471
Gestione finanziaria	-5.277	-3.218	-1.677	-725	700
Risultato ante imposte	1.429.169	1.384.887	1.460.039	1.979.250	1.729.171
Imposte dell'esercizio	-401.369	-404.629	-382.240	-540.867	-457.765
Risultato netto	1.027.800	980.258	1.077.799	1.438.383	1.271.406

L'andamento della gestione 2022 rileva complessivamente una gestione molto positiva. All'incremento del valore della produzione si contrappone il consistente aumento inflattivo del costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli manutentivi, oltre che l'aumento dei costi energetici, in particolare del gas, dell'energia e del carburante. Malgrado l'aumento dei costi, la società è stata capace di mantenere inalterata la qualità dei

servizi resi in tutte le attività gestite e di ottenere un ottimo risultato di esercizio.

I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio. Risultano infatti confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dall'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli**. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) **maggior efficienza nella politica del credito**, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) **disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento**, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.A. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessità dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati. Nel corso del 2022 è stata effettuata positivamente la visita di mantenimento.

Mantenimento della partecipazione:

Partecipazione indiretta

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Conclusione:

- Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.3
Denominazione società partecipata:	RAVENNA ENTRATE S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing". La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018, ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l'affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in

Partecipazione indiretta

essere.

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre la medesima disposizione prevede che in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito ""per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato""). Si evidenzia che al momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile.

Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità, sotto riportato.

Per questo indicatore è stato individuato un parametri soglia che Ravenna Entrate ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 92,0%	86,0%	82,6%	86,7%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Partecipazione indiretta

Numero medio dipendenti	44
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(La nomina è effettuata da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.583.327
Compensi amministratori	39.520
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	17.105

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	198.368
2021	230.954
2020	199.499

FATTURATO	
2022	4.587.270
2021	3.927.239
2020	3.928.846
FATTURATO MEDIO	4.147.785

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	4.270.051	5.236.929	3.928.846	3.927.239	4.587.270
Acquisti	-36.277	-39.528	-27.121	-33.518	-33.864
Servizi e godimento beni di terzi	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779	-1.797.953	-2.449.318
Oneri diversi di gestione	-35.291	-17.344	-17.986	-17.405	-29.818
Totale costi operativi esterni	-2.858.979	-3.389.863	-2.055.886	-1.848.876	-2.513.000
Valore Aggiunto	1.411.072	1.847.066	1.872.960	2.078.363	2.074.270
Costo del personale compreso distacchi	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625	-1.700.465	-1.776.776
EBITDA = Margine operativo lordo	171.192	299.856	292.335	377.898	297.494
Ammortamenti e acc.ti	-40.256	-36.479	-36.946	-49.090	-32.979
EBIT = Risultato operativo	130.936	263.377	255.389	328.808	264.515
Gestione finanziaria	3.051	3.188	2.943	3.045	14.227
Risultato ante imposte	133.987	266.565	258.332	331.853	278.742
Imposte dell'esercizio	-38.832	-85.832	-58.833	-100.899	-80.374
Risultato netto	95.155	180.733	199.499	230.954	198.368

Nell'esercizio 2022 sono riprese integralmente le attività che nei due anni precedenti erano rimaste "sospese" con legge nazionale o da direttive dall'Amministrazione Comunale per far fronte all'emergenza sanitaria, in particolare quelle connesse alla riscossione coattiva delle entrate affidate.

Gli effetti economici legati alla ripresa delle attività sono maturati con prevalenza nella seconda metà dell'esercizio e continueranno a produrre i loro effetti negli esercizi successivi.

Si rileva che la società si è messa a disposizione della Provincia di Ravenna (socio della controllante Ravenna Holding S.p.A.) per individuare le più efficienti modalità per la gestione e per garantire l'attività di riscossione delle sanzioni amministrative della Provincia di Ravenna, in una ottica di efficientamento e di valorizzazione delle sinergie operative. E' confermata la partenza dell'affidamento del servizio dal 1° luglio 2023, relativamente alla sola attività di riscossione coattiva delle sanzioni, a cui si aggiungerà, dal 1° gennaio 2024, anche tutta l'attività ordinaria di gestione.

Le proiezioni economiche per il periodo 2022-2024 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio.

Le proiezioni economiche per il periodo 2023-2025 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio. Il Budget 2023-2025 considera anche attività aggiuntive rispetto a quelle attualmente svolte, relative all'affidamento diretto da parte della Provincia di Ravenna per il servizio di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative di propria competenza.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il triennio 2023-2025 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che è considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili

squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità. Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito. Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari. Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli**. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) **maggiore efficienza nella politica del credito**, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) **disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento**, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Mantenimento della partecipazione:

Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, affidatole con apposito contratto di servizio dal Comune di Ravenna. La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi del Comune di Ravenna.

Ai fini dell'affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Si evidenzia che Anac ha dato positivo riscontro dell'avvenuta iscrizione del Comune di Ravenna negli elenchi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (attivi dal 30.10.2017).

Il modello gestionale "In House providing" di Ravenna Entrate offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro alle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, anche per altri Comuni attualmente non serviti dalla società, a cominciare dagli azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni degli Enti, in relazione alle scadenze degli affidamenti in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che il Comune può ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali".

Conclusione:

- Si ritiene che la società RAVENNA ENTRATE S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società RAVENNA ENTRATE S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.4
Denominazione società partecipata:	RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. *In House Providing*.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società, come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di

esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "*società che gestiscono farmacie comunali*" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "*servizio pubblico*".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "*concentrazione*" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

È presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

Nel 2022 è stata deliberata l'apertura di una nuova farmacia comunale in località Casemurate a Ravenna.

Il Comune di Ravenna a dicembre 2022 ha approvato la Revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Ravenna per l'anno 2022, urbane e rurali. Contestualmente è stato dato atto che sulla sede n. 46 (corrispondente ora alla Frazione Bastia e Mensa Matellica), il Comune intende esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 475/68 per il tramite di Ravenna Farmacie S.r.l., come estensione del contratto di servizio in essere.

La sede di farmacia era stata oggetto di numerose reiterazioni di concorso a livello nazionale andate deserte.

Si evidenzia in proposito che le valutazioni effettuate sotto il profilo economico in relazione alla programmazione per i prossimi esercizi confermano la sostenibilità economica dell'operazione, nell'ambito complessivo della gestione, e confermano le aspettative positive relativamente al risultato economico ottenibile a seguito dell'apertura della nuova farmacia comunale, pur nell'ambito della caratterizzazione sociale di Ravenna Farmacie di assicurare il servizio farmaceutico anche in zona di minore appetibilità economica.

La distribuzione territoriale evidenzia, infatti, la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

Quindi, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo "*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,*" ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadarsi come "*servizio di interesse generale di rilevanza economica*" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell'adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D.Lgs. n. 175/2016, motivo per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l'obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l'obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio generale del tempus regit actum. Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) "fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici". Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo "9. Entrata in vigore".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità: sotto riportato:

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=16,5%	15,3%	16,0%	15,3%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" della sezione "*Società trasparente*" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	182
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	(1 nomina diretta Comune di Ravenna. Le rimanenti nomine sono effettuate dall'assemblea con tre designazioni di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di

Partecipazione indiretta

	<i>governance, e una designazione dei soci minori)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	— <i>(Le nomine sono effettuate dall'assemblea con le designazioni di competenza da parte di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	8.454.034
Compensi amministratori	34.860
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	40.344

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	1.237.113
2021	638.084
2020	310.359

FATTURATO	
2022	78.195.136
2021	73.210.996
2020	69.892.556
FATTURATO MEDIO	73.766.229

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni :

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	68.176.381	69.431.292	69.892.556	73.210.996	78.195.136
Acquisti	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798	-57.989.096	-61.985.868
Servizi e godimento beni di terzi	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458	-4.481.041	-4.788.480
Oneri diversi di gestione	-238.357	-228.666	-242.894	-277.319	-272.603
Totale costi operativi esterni	-57.902.115	-59.021.554	-60.218.150	-62.747.456	-67.046.951
Valore Aggiunto	10.274.266	10.409.738	9.674.406	10.463.540	11.148.185
Costo del personale compreso distacchi	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930	-8.473.669	-8.454.034
EBITDA = Margine operativo lordo	2.036.725	2.037.868	1.494.476	1.989.871	2.694.151
Ammortamenti e acc.ti	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064	-1.121.659	-1.111.692
EBIT = Risultato operativo	870.148	853.062	374.412	868.212	1.582.459
Gestione finanziaria	17.602	6.946	36.895	23.468	54.621
Risultato ante imposte	887.750	860.008	411.307	891.680	1.637.080
Imposte dell'esercizio	-263.168	-260.667	-100.948	-253.596	-399.967
Risultato netto	624.582	599.341	310.359	638.084	1.237.113

L'andamento della gestione 2022 è positivo ed i risultati sono in crescita rispetto all'esercizio precedente.

La gestione è stata ancora condizionata dall'emergenza sanitaria, specialmente nella prima parte dell'esercizio, A ciò si sono aggiunte le problematiche derivanti dalle conseguenze della situazione geopolitica internazionale, relativamente all'approvvigionamento e alla consegna di molti prodotti medicinali e di prodotti dell'area salutistica per la mancanza di materie prime, per l'aumento esponenziale dei costi di produzione e trasporto.

La società è stata comunque capace di incrementare il fatturato e ottenere ottimi risultati, grazie alla combinazione positiva delle strategie attuate, all'oculata gestione e alle scelte di massima prudenza adottate negli esercizi passati, oltre che di alcune componenti straordinarie in parte legate alla buona gestione dell'emergenza Covid, ed in parte legate ad eventi straordinari dell'anno che si sono conclusi con esito positivo.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che hanno determinato forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

I risultati degli esercizi 2023-2025 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

E' previsto per il triennio 2023-2025 che la società sarà in grado di raggiungere risultati positivi.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di

rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli**. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) **maggiore efficienza nella politica del credito**, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) **disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento**, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Con riferimento all'indebitamento verso banche, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling di quasi cinque volte il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l'acquisto dell'immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l'irrelevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell'indebitamento delle società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l'ininfluenza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine.

Mantenimento della partecipazione:

“...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, **mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).**” (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità “sociale” di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione “pubblica” comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione “pubblicistica” di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della

società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

La presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Il contesto del settore della distribuzione farmaceutica e gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche impongono di valutare possibili operazioni di aggregazione/integrazione della società Ravenna Farmacie S.r.l. con la società S.F.E.R.A. S.r.l. che gestisce le farmacie comunali per il Comune di Faenza.

E' stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra le due società e in tale ambito è stato affidato ad un soggetto esterno l'analisi e la verifica sotto il profilo organizzativo ed economico. La documentazione è al vaglio dei soci interessati.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.5
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forli-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

Partecipazione indiretta

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nel territorio delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione, tra l'altro, alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	158
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	9.076.792
Compensi amministratori	106.612
Compensi componenti organo di controllo (compresa revisione)	69.052

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	7.393.429
2021	7.781.275
2020	6.498.349

FATTURATO	
2022	68.119.665
2021	58.118.612
2020	56.648.679
FATTURATO MEDIO	60.962.319

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.770.635	50.568.234	46.171.945	46.626.245	50.637.377
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.554.665	10.092.804	10.986.880	12.045.536	18.084.581
VALORE DELLA PRODUZIONE	58.325.300	60.661.038	57.158.825	58.671.781	68.721.958
- Costi operativi esterni	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)	(21.388.884)	(32.108.394)
VALORE AGGIUNTO	36.525.901	36.205.791	34.949.011	37.282.897	36.613.564
- Costo del personale	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)	(8.881.872)	(9.076.792)
MOL (Margine operativo lordo)	27.842.108	27.319.659	26.220.300	28.401.025	27.536.772
- Ammortamenti e accantonamenti	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)	(18.260.343)	(18.865.804)
EBIT (Risultato operativo)	8.991.172	8.303.309	7.663.387	10.140.682	8.670.968
Risultato gestione finanziaria	1.281.241	1.285.679	1.069.405	874.920	743.570
Reddito al lordo delle imposte	10.272.413	9.588.988	8.732.792	11.015.602	9.414.538
- Imposte	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)	(3.234.327)	(2.021.109)
Risultato d'esercizio	7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.429

L'andamento della gestione nel 2022 è stato fortemente influenzato dagli effetti inflazionistici legati alla situazione energetica che ha pesantemente inciso sull'economia italiana (imprese e famiglie) ed in particolare su quelle imprese, come Romagna Acque, altamente energivore, che sono entrate in una fase incerta, caratterizzata da incrementi molto significativi dei costi ed una domanda finale non disposta ad accettare rincari di entità rilevante.

La tariffa media al mc per il 2022 è si è ridotta del 1,3% rispetto alla tariffa media 2021. La riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, in un periodo come l'esercizio 2022 caratterizzato da una forte ripresa dell'inflazione, indotta principalmente dagli aumenti delle materie prime e dell'energia, è stato sicuramente un risultato importante per l'economia del territorio di riferimento conseguito attraverso le cd "rinunce tariffarie". Romagna Acque, infatti, nel suo ruolo di società pubblica ha da sempre accettato l'applicazione proposta da ATERSIR delle suddette rinunce, ed addirittura, in questa contingenza economica e sociale così critica per le imprese e i cittadini ha comunicato ad ATERSIR la propria disponibilità ad un loro ampliamento, proprio al fine di calmierare le tariffe dei servizi pubblici locali.

Ciò è stato possibile, senza compromettere gli obiettivi di redditività definitivi dai soci per il 2022, grazie a proventi straordinari, di rilevante importo, derivanti dalla premialità assegnata alla società da ARERA nell'ambito delle performances registrate negli indicatori di qualità tecnica, per le bassissime perdite di rete rilevate, riferite alle annualità 2018 e 2019.

A fronte di tale risultato, considerando che le premialità assegnate da ARERA non entrano nel calcolo tariffario ma sono un riconoscimento a diretto beneficio del gestore, la società, sulla base degli indirizzi condivisi con i soci, vista la sfavorevole congiuntura economica che il paese sta attraversando, ha proposto di far partecipi direttamente i cittadini della Romagna, utenti del SII, dei benefici connessi a tale premialità tramite una riduzione della tariffa all'ingrosso. Nello specifico è stato destinato il 60% del premio riconosciuto ad incremento delle rinunce tariffarie per l'anno 2022. Pertanto, per l'annualità 2022 le rinunce complessive passano da 3,4 milioni (rinunce standard) a 5,9 milioni di euro, con un beneficio sul sistema tariffario dell'acqua all'ingrosso della Romagna di circa 2,5 milioni di euro (rinunce derivanti dal premio ricevuto).

La società Romagna Acque continua a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Piano triennale 2021-2023, confermato dal bilancio consuntivo 2022 e dal budget 2023, riafferma la capacità della società di mantenere i bilanci in utile con una redditività positiva, una buona solvibilità dell'indebitamento oneroso testimoniata da una posizione finanziaria netta positiva.

L'emergenza sanitaria globale del Covid-19 che ha interessato con particolare intensità il periodo 2020-2021, la guerra russo-ucraina iniziata nel 2022, tuttora in corso, con le pesanti conseguenze generate anche

sul fronte dell'approvvigionamento energetico e i forti rincari delle materie prime, non hanno avuto effetti sulla società in termini di criticità sulla continuità aziendale come dimostrano i risultati dei bilanci del periodo 2020-2022.

Motivazione della scelta di mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna e svolge l'attività di fornitore di acqua all'ingrosso a favore del gestore del servizio idrico integrato nei tre ambiti delle province della Romagna conformemente al contesto della regolazione del servizio idrico integrato come definita a livello nazionale da ARERA e quindi attuata a livello locale da ATERSIR, tale gestione è caratterizzata da metodiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto attraverso il modello *dell'in house* coerente alle prescrizioni del D. Lgs. 175, gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo svolgendo l'attività di fornitore d'acqua all'ingrosso in tale territorio.

Le tariffe di fornitura di acqua all'ingrosso, definite nel rispetto della suddetta regolazione, tengono conto di cosiddette "rinunce tariffarie" proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, la rinuncia da parte della società di parte di componenti tariffarie nella determinazione della tariffa all'ingrosso determina un beneficio diretto nella definizione della tariffa del servizio idrico integrato a favore dei cittadini; l'entità delle suddette rinunce trova una limitazione nella sostenibilità economica e finanziaria della società ovvero la redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che non evidenzino perdite nel conto economico e il ricorso all'indebitamento oneroso da terzi in misura tale da generare una posizione finanziaria netta negativa.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti) - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti - della società Romagna Acque - società delle fonti - spa ("**RASDF**").

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "*Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII*" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "*motivata Istanza*" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASD doveva perseguire come risulta

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (**OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022**) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre l'85% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (**OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 - PROPOSTA**) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA**

- SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI**) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI**) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
 - Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI**) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "motivata istanza", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all'interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la *road map* per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. delle reti) – Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Cronoprogramma - conferimento reti			
azioni	oggetto	periodo	Note operative
Fase 1			
1	Definizione dei perimetri dei rami di azienda da conferire in RASDF	Le società interessate dovranno definire i rami di azienda - identificando gli elementi dell'attivo e del passivo nonché rapporti giuridici pendenti - assumendo i relativi dati contabili riferiti ai singoli elementi che li compongono aggiornati ad una data di riferimento preliminarmente condivisa.	X0
2	Definizione per ogni ramo d'azienda delle 5 società conferitarie dello sviluppo dei piani economici - finanziari e patrimoniali prospettici	Con gli advisor saranno redatti i piani economico-finanziari prospettici dei 5 rami di azienda oggetto di conferimento. Il consulente di RASDF che ha seguito l'attività regolatoria fornirà i dati delle risultanze riconosciute in tariffa sulla base dei provvedimenti assunti da ARERA nella nuova pianificazione regolatoria approvata che saranno assunti nei piani economici - finanziari	X0
Fase 2			
3	Definizione della simulazione per la determinazione per conferimenti delle reti e aumento del capitale di RASDF	<u>Sulla base delle analisi preliminari già eseguite</u> - Con gli advisor saranno determinati: 1) i criteri di valutazione dei rami di azienda da conferire; 2) i criteri di valutazione della conferitaria RASDF; 3) la definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle nuove azioni che dovrà emettere RASDF; simulazione del concambio (con eventuale sovrapprezzo) delle azioni da assegnare ai conferenti	X0 + 1 mese
4	Esame della definizione da parte del coordinamento soci di RASDF	Il coordinamento soci di RASDF esaminerà le determinazioni finali delle varie condizioni per il conferimento e l'emissione delle azioni ai conferenti	X0 + 1 mese

5	Trasmissione documentazione al perito da parte delle società interessate	I Consigli di amministrazione delle società delle reti consegneranno al perito la documentazione	X0 + 1 mese	I cda dovranno approvare la situazione patrimoniale alla data di riferimento (1) con la quale il perito assumerà la valutazione nella perizia di stima ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) del cod.civ.
6	Valutazione RASDF	Il cda di RASDF da incarico per la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	La valutazione del capitale economico di RASDF è funzionale alla determinazione del rapporto di cambio fra valore conferiti e azioni da assegnare alle società delle reti conferenti
7	Consegna valutazioni	Il perito consegna la valutazione delle reti e l'esperto, individuato ai sensi di legge, consegna la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	
8	Il cda di RASDF predisporre la relazione per aumento capitale e convoca assemblea straordinaria dei soci	Ai sensi combinato disposto art. 2440 e 2441 del cod.civ. il cda predisporre relazione per aumento capitale sociale e convoca l'assemblea dei soci. La convocazione edell'assemblea dei soci sarà effettuata in data utile per raccogliere le preventive autorizzazioni degli organi competenti tanto dei soci (sia di RASDF che delle società delle reti)	X0 + 3 mesi	L'art. 2441 cod. civ prevede che, come nel caso di specie, il conferimento avvenga in natura con esclusione ex lege del diritto di opzione, il cda deve predisporre apposita relazione ai soci, illustri i motivi del conferimento in natura ed i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate alle società delle reti conferenti. Inoltre, la relazione prevederà le modifiche dello statuto di RASDF conseguenti. La relazione, a termini di legge, va comunicata 30 gg prima dell'assemblea al collegio sindacale, (che deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché va depositata 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.
Fase delle autorizzazioni				Questa fase prevede che gli organismi competenti di RASDF e dei rispettivi soci, nonché gli organismi delle società delle reti e dei rispettivi soci (che sono gli stessi soci di RASDF) siano chiamati a deliberare l'autorizzazione all'operazione.
9	Coordinamento soci RASDF	Ai sensi dell'art. 6.4 della Convenzione ex art. 30/267 il Coordinamento soci approva la deliberazione di aumento del capitale sociale	X0 + 4 mesi	Il coordinamento soci in occasione dell'assemblea straordinaria riceverà la relazione ex art. 2441 cod.civ contenente tutte le informazioni per l'aumento del capitale sociale per la modifica dello statuto di RASDF e dovrà approvarlo di modo che i soci possano esprimersi per la relativa deliberazione
10	Deliberazioni dei consigli comunali	I consigli comunali sono (i) dei soci di RASDF e (ii) dei soci delle società delle reti che sono i medesimi	X0 + 4 mesi	I tempi di deliberazione degli enti locali sono previsti in un arco di tempo utile rispetto le scadenze elettorali del 2024
11	Autorizzazioni delle società delle reti	Nelle società delle reti, l'autorizzazione a l conferimento dei rami di azienda del SII spetta all'assemblea dei soci	X0 + 6 mesi	
12	Il collegio sindacale di RASDF	Deposita la propria relazione art. 2441 cod civ.	X0 + 7 mesi	
13	Assemblea straordinaria di RASDF	Si tiene l'assemblea straordinaria di RASDF che aumenta il capitale sociale, emette le azioni a favore dei conferenti	X0 + 8 mesi	All'assemblea partecipano i soci di RASDF

14	Conferimento delle reti	Contestualmente all'assemblea dei soci si terrà l'atto di conferimento delle reti	X0 + 8 mesi	A margine dell'assemblea seduta stante i legali rappresentanti delle società delle reti sottoscriveranno le azioni di nuova emissione di RASDF
15	Relazione congruità	Il cda entro 30 gg rilascia la propria relazione ex art. 2343 ter cod. civ.	X0 + 10 mesi	Il cda deve verificare che non si siano verificati fatti di rilievo tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti
I tempi sono indicativi.				

Conclusione

La società rispetta pienamente il vincolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria

PLURIMA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind_8.5.1
Denominazione società partecipata:	PLURIMA S.P.A.
Codice fiscale	03362480406
Tipo partecipazione:	Indiretta attraverso <i>Romagna Acqua Soc. delle Fonti Spa</i>
Attività svolta:	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	X
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto-legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A.

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Art. 2 Statuto

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	0 <i>(La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori)</i>
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Partecipazione indiretta

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	14.418

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	53.947
2021	60.515
2020	55.567

FATTURATO	
2022	1.455.823
2021	1.454.262
2020	1.494.769
FATTURATO MEDIO	1.468.285

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Plurima è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002, si v. nel dettaglio quanto riportato al foglio "Foglio 04_Motivazione_Plurima")

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei soci, all'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti: non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società, della quale Romagna Acque ha un partecipazione del 32,28%, ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei beni realizzati con tali finanziamenti. Su tali basi Romagna Acque, in qualità di socio di Plurima, ha a suo tempo concesso un prestito fruttifero per il finanziamento di opere di adduzione/derivazione/vettoriamento del sistema idraulico del Canale Emiliano Romagnolo (CER) sulle quali Plurima ha un diritto di utilizzo; il valore complessivo del prestito è stato di circa 20 mln di euro ed è in corso il rimborso in rate annuali con ultimazione del rimborso nel 2037. Le opere realizzate anche con il finanziamento concesso da Romagna Acque, hanno consentito alla stessa di avvalersi di tali infrastrutture per il vettoriamento della risorsa idrica derivata dal Po (per la quale è in essere una concessione di prelievo ad usi potabili) con significative economie rispetto ad alternative di soluzioni impiantistico-infrastrutturale a suo tempo valutate.

Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporterebbe gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.A. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società, già dal 2020, ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da cinque a tre ed ha proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Conclusione:

Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare. Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.6
Denominazione società partecipata:	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Nel corso del 2022, in seguito a dismissione da parte di azionisti "minori", sono state acquistate n. 40.954 azioni proprie di SAPIR S.p.A. del valore nominale di € 0,52 cadauna, al prezzo di € 4,50 per azione, per un valore complessivo di € 184.293; la percentuale di partecipazione passa da 29,29% al 29,45%.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come

Partecipazione indiretta

il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia-Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 lett. a).

Come già evidenziato nel piano di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 90/2018, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "...in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopraccitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. Il n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé,

secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una preconstituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equiordinati.

Si registrano diversi provvedimenti di varie giurisdizioni confermativi dell'orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art.2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale» ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da «comportamenti univoci o concludenti» che consentano di configurare il «controllo congiunto» degli enti controllanti.

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R Emilia-Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale». Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un «nucleo di controllo» costituito da alcuni dei soci.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo con proprie deliberazioni n. 9/2021 e 131/2021 afferma non trattarsi di "controllo pubblico" che "preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che **non possa configurarsi un controllo pubblico della società**".

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata «pubblica amministrazione») disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il

Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"*

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, dobbiamo prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso la scrivente amministrazione comunale ritiene doveroso in ogni caso assumere un'iniziativa concreta nelle sedi societarie interessate, per avviare un confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico. Questa amministrazione può ovviamente assicurare il proprio impegno a proporre l'avvio di un confronto, per quanto la riguarda senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo non avendo di norma da solo il Comune né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

Tale approfondimento si ritiene possa essere effettuato nel primo semestre 2024.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi - al momento e per quanto sopra precisato - la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti contenute nella deliberazione n. 90/2018, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa. È stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza - al momento e per quanto sopra precisato - su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	112
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1 1 nominato dalla PROVINCIA congiuntamente con RH 1 Comune di Ravenna .
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	6.637.362
Compensi amministratori	291.847
Compensi componenti organo di controllo	62.520

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	3.245.228
2021	3.042.114
2020	2.807.522

FATTURATO	
2022	38.586.894
2021	33.696.536
2020	26.949.880
FATTURATO MEDIO	33.077.770

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all'applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle

spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

La percentuale di partecipazione di Ravenna Holding nella società SAPIR al 31/12/2019 è pari al 29,16% del capitale sociale.

Nel corso del 2019 la partecipazione in SAPIR è passata dal 28,93% al 29,16% a seguito dell'acquisto di ulteriori n. 55.553, per un valore complessivo di € 244.433, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci della Holding. Tali titoli sono stati offerti dalla società ai soci, a seguito di acquisto azioni proprie in relazione alla dismissione da parte di azionisti pubblici "minori".

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi caratteristici	20.119.809	20.266.478	15.814.319	22.885.316	28.041.462
Altri ricavi non caratteristici	8.952.336	9.202.963	11.135.561	10.883.635	10.573.284
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	29.072.145	29.469.441	26.949.880	33.768.951	38.614.746
Costi operativi esterni	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)	(19.475.856)	(23.801.465)
VALORE AGGIUNTO	11.231.083	11.786.385	12.017.928	14.293.095	14.813.281
Costi del personale	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)	(5.819.339)	(6.637.362)
MOL (Margine operativo lordo)	6.960.776	7.382.323	7.097.879	8.473.756	8.175.919
Ammortamenti e svalutazioni	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)	(5.712.159)	(6.247.481)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.706.997	2.214.288	1.605.335	2.761.597	1.928.438
Risultato dell'area finanziaria	2.731.846	2.057.202	1.456.209	918.001	1.699.637
RISULTATOPRE IMPOSTE	4.438.843	4.271.490	3.061.544	3.679.598	3.628.075
Imposte sul reddito	(610.113)	(700.808)	(254.022)	(637.484)	(382.847)
RISULTATO NETTO	3.828.730	3.570.682	2.807.522	3.042.114	3.245.228

A seguito dei buoni risultati registrati nel 2022 dal Porto di Ravenna si può affermare che la società ha proseguito il buon andamento incrementando i propri servizi, malgrado continuo le difficoltà dei traffici con l'Ucraina, a seguito del conflitto bellico, in particolare per quanto riguarda i materiali inerti (argille), che rappresentano per la società uno dei maggiori punti di forza.

La società presenta una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una redditività in crescita.

Il Bilancio consolidato del Gruppo SAPIR al 31 dicembre 2022 presenta un valore della produzione di 70.796 mila euro (contro 63.811 mila euro del 2021) e un utile d'esercizio complessivo pari a 6.442 mila euro (contro 6.181 mila euro del 2021). L'utile di spettanza del Gruppo è pari a 4.984 mila euro.

Il Piano Industriale prevede anche per i prossimi esercizi la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Mantenimento della partecipazione:

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che rinforza gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Con l'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatoriosi" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 Milioni necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di

manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata effettuata una modifica statutaria, nel 2019, tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

Lo Statuto di SAPIR Spa individua maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di asset immobiliari, e prevede indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusione:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione “con finalità pubblicistiche” degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

- Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vincolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.
- La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò, si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

START ROMAGNA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.7
Denominazione società partecipata:	START ROMAGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare, svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

1. l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
2. la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Tipologia di controllo

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria

Partecipazione indiretta

deliberazione n.90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del T.U n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione, peraltro, ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio. TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D.lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma

Partecipazione indiretta

pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna presentate con la deliberazione n. 90/2018. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica, pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)
- b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui "non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui

Partecipazione indiretta

integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, dobbiamo prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso la scrivente amministrazione comunale ritiene doveroso in ogni caso assumere un'iniziativa concreta nelle sedi societarie interessate, per avviare un confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico. Questa amministrazione può ovviamente assicurare il proprio impegno a proporre l'avvio di un confronto, per quanto la riguarda senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo non avendo di norma da solo il Comune né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

Tale approfondimento si ritiene possa essere effettuato nel primo semestre 2024.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte, non può definirsi - al momento e per quanto sopra precisato - come una società a controllo pubblico, ma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Nel 2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

Con riferimento alla disposizione dell'art. 11 ultimo comma del TUSP (proposta da parte del socio pubblico che detiene almeno il 10% del capitale sociale di applicare le disposizioni di alcuni commi della disposizione), si evidenzia che le disposizioni del 6° comma non appaiono ancora attuate in mancanza del decreto ministeriale e non risultano comunque previste le clausole o le pattuizioni di cui al comma 10 nei contratti dei dirigenti.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	957
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>

Partecipazione indiretta

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	40.609.347
Compensi amministratori	82.595
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	65.900

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	73.472
2021	98.352
2020	40.277

FATTURATO	
2022	95.720.182
2021	91.077.940
2020	80.449.830
FATTURATO MEDIO	89.082.651

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società di TPL ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.623.099	68.623.099	64.147.883	73.934.663	75.901.218
Incrementi di immb. per lavori interni	1.035.843	1.035.843	1.084.246	653.659	1.113.176
Altri ricavi e proventi non commerciali	14.339.252	14.339.252	16.301.947	17.143.277	19.818.964
VALORE DELLA PRODUZIONE	83.998.194	86.217.774	81.534.076	91.731.599	96.833.358
- Costi operativi esterni	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)	(41.816.526)	(47.351.433)
VALORE AGGIUNTO	49.142.708	51.045.664	48.170.924	49.915.073	49.481.925
- Costo del personale	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)	(39.831.401)	(40.609.347)
MOL (Margine operativo lordo)	7.997.986	10.136.737	10.480.661	10.083.672	8.872.578
- Ammortamenti e accantonamenti	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)	(9.952.268)	(8.549.259)
EBIT (Risultato operativo)	688.748	228.744	74.844	131.404	323.319
Risultato gestione finanziaria	(4.716)	(4.735)	1.006	(3.448)	(229.154)
Reddito al lordo delle imposte	684.032	224.009	75.850	127.956	94.165
- Imposte	(95.463)	(130.692)	(35.573)	(29.604)	(20.693)
Risultato d'esercizio	588.569	93.317	40.277	98.352	73.472

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

L'esercizio 2022, come già per i due anni precedenti, è stato caratterizzato dal trascinarsi degli impatti della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, sia in termini economici che organizzativi, a causa delle severe misure di restrizione adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. A ciò si sono aggiunti gli aumenti incontrollati dei prezzi delle materie prime, in particolare dei carburanti ed energia, con una crescita significativa dell'inflazione che ha interessato tutte le componenti di costo. Il settore del Trasporto Pubblico ha risentito in maniera rilevante degli effetti di cui sopra.

Gli interventi normativi da parte dello Stato con la messa a disposizione di fondi straordinari a sostegno del TPL hanno permesso di compensare in parte i minori ricavi tariffari e gli incrementi del prezzo del carburante e dei prezzi di beni e servizi in generale.

Nonostante anche il 2022 sia stato un anno con effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, la società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento, ed hanno consentito di mantenere l'equilibrio economico di bilancio.

Il Piano industriale 2022-2025 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, considerate le difficoltà del settore di riferimento, inasprite dal rincaro dei costi energetici e del carburante. Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi. Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in particolare vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento

Partecipazione indiretta

per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

Conclusione:

- Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

HERA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.8
Denominazione società partecipata:	HERA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" creando una sorta di presunzione di detenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del c.d. "vincolo di scopo"

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del T.U:espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	2.954
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio*)	205.025.193
Compensi amministratori	3.140.000
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	3.140.000

**NB nella nota
integrativa è
indicato il
compenso
complessivo dei
2 organi
insieme**

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2022	270.976.395
2021	223.760.996
2020	217.017.464

FATTURATO *	
2022	1.666.325.232
2021	1.508.611.013
2020	1.344.516.131
FATTURATO MEDIO	1.506.484.125

* dati da Bilancio Separato

Il *Bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

Partecipazione indiretta

- f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” (art. 20, co. 2, lett.f);
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione:

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La società HERA S.p.A. risulta riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2022, è costituita da n. 73.226.545 azioni, pari al 4,92% del capitale sociale. La partecipazione in Hera continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari”, che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E' stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Posto, quanto sopra, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TPER S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.9
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, dell'attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducenti.

Finalità perseguite e attività ammesse:**La società:**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	X

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che "... il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati..."

Inoltre, il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)".

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita

Partecipazione indiretta

dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	2.025
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio *)	89.740.832
Compensi amministratori	142.000
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	137.000

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2022	1.686.971
2021	5.119.009
2020	3.180.942

FATTURATO *	
2022	219.377.426
2021	213.852.881
2020	202.379.707
FATTURATO MEDIO	211.870.005

* dati da Bilancio Separato

Il *Bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Partecipazione indiretta

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. D e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f);
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci.

L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

ACQUA INGEGNERIA S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.10 e ind 8.5.2
Denominazione società partecipata:	ACQUA INGEGNERIA S.R.L..
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'In House providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifico servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29 marzo 2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime In House providing a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggudicatrici o Enti Aggudicatori come sopra indicato).

In data 29/9/2022, a seguito di comunicazione di ANAC in data 10/8/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/9/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente:

- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale,

Partecipazione indiretta

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%,
- Ravenna Holding S.p.A. 23%.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in house providing ad Acqua Ingegneria S.r.l..

La configurazione al modello "*in house providing*" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021. I soci indiretti potranno effettuare affidamenti *in house* a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

In data 17/11/2022 il coordinamento dei Soci di Acqua Ingegneria ha aggiornato la convenzione di affidamento commesse, in particolare per quanto previsto dall'art. 5, estendendo la possibilità di affidamento commesse anche da parte dei Soci Indiretti (i Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. e di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.).

In tale ambito la Provincia di Ravenna si sta orientando per valutare l'inoltro ad ANAC di domanda di iscrizione di cui all'art 192 comma1 del Dlgs 50/2016

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art.3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "*in house providing*" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'O.d.V.; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del personale (ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per i rimborsi spese degli amministratori ed il regolamento cassa economica.

La società ha istituito un albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria ed architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, all'albo fornitori/appaltatori ed a quello dei servizi legali agli albi del socio Ravenna Holding S.p.a.

La presenza di Ravenna Holding S.p.a. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'*in house "a cascata"* degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che "*I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*."

Con riferimento alla questione della partecipazione di Ravenna Holding ad Acqua Ingegneria Srl, sono stati forniti chiarimenti alla Corte dei Conti alla fine 2021 con specifica relazione in merito all'oggetto sociale esclusivo della holding ai sensi dell'art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in raccordo alla presenza

di attività immobiliare (art. 4 5° comma *“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.”*)

Nel rinviare per ogni dettaglio al contenuto della relazione, si forniscono ulteriori rilevanti elementi confermativi della piena correttezza delle partecipazioni di Ravenna Holding S.p.a. in ulteriori società ed in particolare di Acqua Ingegneria Srl.

Ravenna Holding S.p.a. è una società in house, inquadrabile fra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. d) e che quindi svolgono le proprie *“attività”* *“in “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni,”*. La locuzione autoproduzione allude chiaramente all'*“in house providing”* o con menzione aziendalistica all'*“in sourcing”*.

L'assunto sulla holding come società in house appare del resto pacifico. Consiglio di Stato Sez. III sentenza 3 marzo 2020 n. 1564 *“Deve precisarsi in fatto che il Comune di Forlimpopoli è socio della holding Livia Tellus Romagna, società in house costituita in origine dal Comune di Forlì e della quale sono poi diventati soci anche altri Comuni limitrofi a quello di Forlì (tra i quali appunto Forlimpopoli). Livia Tellus Holding Romagna controlla al 100% Forlifarma alla quale è stata affidata in house la gestione della farmacia del Comune di Forlimpopoli”*).

Come società in house può svolgere quindi con oggetto esclusivo (inteso, per quanto si dirà, con riferimento al servizio nei confronti dei propri soci) *“una o più”* delle *“attività”* di cui all'art. 4 c. 4 del Tuspp (*“4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”*).

E' reso evidente dalla disposizione che un *“oggetto sociale esclusivo”* è compatibile con *“una più attività”*.

E' del resto evidente la piena continuità con la giurisprudenza consolidata per le società strumentali di cui all'art. 13 del c.d. Decreto Bersani (D.L. 223/226 convertito con modifiche in L. n. 248/2006) che prevedeva per le stesse un *“oggetto sociale esclusivo”*: riconoscendo la compatibilità tra *“oggetto sociale esclusivo”* ed *“attività”* (quindi anche plurime), la giurisprudenza ha inteso conseguentemente per *“oggetto sociale esclusivo”* il riferimento a svolgere la propria attività nei confronti esclusivi dell'ente locale di riferimento (Corte Costituzionale n. 326/2008; Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale 21.4.2016 n. 968 sullo schema del Tuspp; Consiglio di Stato Sez. VI 8.5.2014. Consiglio di Stato Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022 in riferimento all'oggetto sociale esclusivo *“la locuzione va infatti riferita non alle attività nominalmente enunciate nell'oggetto sociale, ma all'effettivo rapporto instaurato con gli enti locali di riferimento”*.)

L'art. 4 4° comma del D.gs n. 175/2016, in rapporto all'art. 16 del medesimo Decreto Legislativo, ha successivamente chiarito che *“oggetto sociale esclusivo”* è compatibile con l'operare in via prevalente con enti locali costituenti o partecipanti o affidanti.

Le *“attività”* della *holding* possono quindi certamente comprendere la gestione *“strumentale”* del patrimonio immobiliare dell'ente locale, o comunque finalizzato al perseguimento degli scopi dello stesso, in un mix sinergico di detenzione di valori mobiliari ed immobiliari, la cui gestione è votata solo ed esclusivamente all'interesse pubblico dell'ente locale socio della *holding* (e quindi in piena compatibilità con la nozione di *“oggetto esclusivo sociale”* soprariportata), ovviamente al di fuori di ogni logica di lucro e/o di mercato.

L'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. non rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 4 3° comma, in quanto non in deroga alla previsione dell'art. 4 1° comma: l'attività immobiliare prevista dal comma 3 dell'art. 4 non può essere esercitata da Ravenna Holding S.p.a. in quanto società in house in quanto quest'ultima può svolgere in via esclusiva una o più delle attività di cui al comma 2 lett. a), b), d) ed e) e risulta pertanto esclusa quella del predetto comma 3.

Le ragioni di tale esclusione sono da ricercare nel dichiarato scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato anche al di fuori del rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1.

Si pone pertanto in alternativa alla *ratio* che sottende la società in house, che nel perseguire solo ed esclusivamente l'interesse dell'ente locale socio e committente in house, non può assumere una vocazione commerciale come un normale operatore di mercato. In quanto tale ricade nelle attività strumentali di cui all'art. 4 comma 2 lett. d), in quanto forma di servizio svolto in *“autoproduzione”*, può essere pacificamente

svolta da una società in house a favore e nell'interesse del socio e quindi in piena coerenza con l'“*oggetto sociale esclusivo*” inteso pacificamente nel seno sopraindicato (attività nei confronti dell'ente pubblico socio).

In base a quanto esposto pare del tutto coerente - che si precisa non risulta in sé mai contestata - considerare tale attività immobiliare esercitabile anche da parte della *holding* che opera secondo il modello *in house*.

Gli enti locali hanno del resto posto in essere un importante intervento di razionalizzazione affidando a Ravenna Holding S.p.a. l'attività di valorizzazione immobiliare esclusivamente in un'ottica esclusiva di finalità di pubblico interesse, perseguendo in tal senso i principi dell'art. 1 comma 2° del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. (“*Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*”).

È infatti di immediata evidenza che gli enti locali o direttamente la stessa Ravenna Holding S.p.a. avrebbero ben potuto costituire del tutto legittimamente una società ad hoc per svolgere l'attività immobiliare: tale intervento sarebbe palesemente incompatibile con gli obbiettivi di razionalizzazione, ai principi di funzionalità e di contenimento della spesa imposti dal citato art. 1 comma 2.

Del resto, l'art. 1 comma 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 si pone come norma presupposto e preconditione per valutare gli interventi di razionalizzazione posti in essere dagli enti.

Tale assunto risulta confermato in modo espresso da Corte dei Conti Sez. Controllo Liguria 23/2021/VSG.

La Corte rimarca il favor verso lo schema della holding, in quanto di per sé unicamente compatibile con la gestione di plurime partecipazioni societarie (e non di una sola), e quindi strumento “strutturale” di applicazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma.

“... il tenore letterale dell'esposto art. 4, comma 5, TUSP, che sembra riferire la legittima detenzione di una società “holding” alla gestione di, plurime, “partecipazioni societarie”, il mantenimento di una struttura societaria al fine di esercitare i diritti di socio nei confronti di una sola società appare presentare profili di non economicità (o, comunque, necessitanti di una congrua motivazione”).

Ne consegue l'affermazione esplicita che tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 ed espressamente l'art. 4 (tutte le sue disposizioni) sono condizionate al rispetto dei principi di cui all'art. 1 2° comma del D.Lgs n. 175/2016:

“Si tenga conto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (anche gli artt. 4 e 20, qui in esame) “vanno applicate avendo riguardo”, fra gli altri, “all'efficiente gestione delle partecipazioni” e “alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, cfr. art. 1, comma 2, TUSP). Tali principi sono poi specificati nell'art. 20, che, fra i parametri che devono informare il processo di revisione (e, pertanto, la periodica motivata opzione di mantenimento che il legislatore richiede all'ente socio), fanno riferimento, in prevalenza, proprio alla necessità di un congruo rapporto fra costi della partecipazione e benefici attesi per l'ente socio o la collettività di riferimento.”.

Riconoscendo quindi la Corte che le disposizioni dell' art. 4 e quindi anche quella in questione dell'art. 5° comma devono intendersi come subordinate alla piena declinazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma, si deve ritenere affermazione conclusiva che conferma - date le evidenze del pieno rispetto di tali principi (anche a contrario, come detto, rispetto a soluzioni alternative) - la correttezza dell'attuale configurazione della holding come strumento “strutturale” di applicazione della razionalizzazione societaria e della sua legittima partecipazione in ulteriori società, tra cui Acqua Ingegneria Srl.

Con specifico riferimento ad Acqua Ingegneria Srl risulta inoltre ulteriormente esaltato l'apporto della holding, in termini di funzionalità e contenimento della spesa.

Come già evidenziato ad Anac, infatti, la partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. ad Acqua Ingegneria Srl non solo è essenziale, ma di fatto infungibile per la società per ragioni direttamente riconducibili al pieno rispetto dei principi dell'art. 1 comma 2° citato.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.a. l'esercizio di un “service” capillare, sfruttando lo schema “unico” della struttura di Ravenna Holding S.p.a. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il “service”(del tutto peculiare per complessità e diffusione, come evidenziato alla Corte lo scorso anno con apposita relazione) viene adottato in una logica di massima razionalizzazione e di rilevante contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture, i cui costi aggiuntivi sarebbero chiaramente insostenibili per la

Partecipazione indiretta

società), di omogenizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU). La complessità dell'attività svolta da Ravenna Holding S.p.a. è verificabile dal sito "Società trasparente" della società.

L'iscrizione negli elenchi Anac conferma, del resto, la piena legittimità dell'affidamento in house di Ravenna Holding S.p.a. come socio di Acqua Ingegneria Srl e quindi della sua partecipazione nella società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	14
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio *)	748.940
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	18.921

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2022	16.796
2021	9.645
2020	0

FATTURATO *	
2022	834.840
2021	305.874
2020	0
FATTURATO MEDIO	380.238

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) non è calcolabile in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività;
- e) non è possibile operare un raffronto circa i risultati conseguiti negli ultimi 5 esercizi (art. 20, co. 2, lett. e) in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività della società. Il 2021 si è chiuso con un utile di esercizio;
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione:

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento "*Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*", parte integrante delle delibere approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel *business plan* prospettico, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (marginale lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell'analisi di *bench marking*, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei c.d. "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell'ambito dell'operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

L'Assemblea dei soci di Acqua Ingegneria ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 20223-2024 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e

valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2022-2024 evidenzia la positività complessiva della gestione ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispettato quando previsto dall'Art.1 c.2 del TUSP *“Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

Conclusione

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

S.TE.P.RA. S. consortile mista a.r.l. procedura di fallimento in corso

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	S.TE.P.RA. Soc Cons a.r.l. in liquidazione
Codice fiscale	00830680393
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori

S.TE.P.RA. - Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – è stata la società di marketing territoriale della Camera di Commercio, della Provincia di Ravenna e di tutti i Comuni della Provincia

La società è stata posta in liquidazione il 26 luglio 2013.

Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 25/2019, depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 28/12/2022.

Partecipazione diretta

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipaz	Motivazioni della scelta
Dir_2	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	Diretta	Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	6,20	ART.4 c. 1 e c. 2 lett.d) del Dlgs 175/2016 La società svolge attività amministrativa necessaria per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente quale strumento di programmazione e attuazione coordinato non solo del trasporto pubblico locale ma più in generale delle politiche sulla mobilità.
Dir_4	Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	Diretta	Promozione e valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti prioritariamente nei territori del bacino del Delta del Po e delle provincie di Ravenna e Ferrara per innescare un processo di sviluppo locale, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	5,69	ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL). La partecipazione della Provincia al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo.
Dir_5	L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	Diretta	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	6,03	ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 La società è costituita su iniziativa di enti locali e associazioni private della provincia di Forli-Cesena per promuovere, valorizzare e commercializzare il territorio dell'appenino forlivese cesenate, in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_6	Lepida S.c.p.a.	Diretta	Società "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni oltre che fornire: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali; SPID - Lepida è accreditata AgID come Gestore di identità digitali SPID con identificativo LepidaID; ERrete rete radiomobile regionale - è progettata per fornire connettività radio rispondente alle esigenze delle Polizie Provinciali, delle Polizie Municipali, della Protezione Civile e della Emergenza Sanitaria.	0,0014	ART. 4, c. 1 e c. 4 del D.Lgs. 175/2016 Le attività svolte dalla società in house rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie nonché nel novero di quelle consentite, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla Legge regionale 11/2004 e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale e Regionale. La qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui alla L. R. n. 11 del 2004 e smi.
Dir_8	Ravenna Holding S.p.a.	Diretta	Ravenna Holding SPA è uno strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società/enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario	7,01	Art. 4, c.5 del Dlgs 175/16. società che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Valore della liquidazione della partecipazione
Cessione /Alienazione quote	Dir_3	Ce.P.I.M. S.p.a. (deliberata dismissione)	0,064	in corso	
	Dir_7	Parco della Salina di Cervia S.r.l. (deliberata dismissione)	18,00	in corso	
Liquidazione	Dir_1	Aeradria S.p.a. (procedura di fallimento in corso)	0,83		
	Dir_9	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. (procedura di fallimento in corso)	48,51		



Provincia di Ravenna

Proponente: /Segreteria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1675/2023

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 15/12/2023

IL DIRIGENTE del SETTORE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Proponente: /Segreteria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1675/2023

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI – RAGIONERIA.

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio

Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata:

N.	per €.	Cap.	Titolo. Tip. Cat.	del bilancio
Atto di assegnazione		n.	del	

VISTO.

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all'assenza dell'accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ravenna, 15/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE,
RETI E SISTEMI INFORMATIVI

Dott.ssa BASSANI SILVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio

N. 58 DEL 20/12/2023

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 21/12/2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)